SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma Anno 137° — Numero 217

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 16 settembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

96A4718

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 13 settembre 1996, n. 475.

Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per le università e per gli enti di ricerca, nonché per disciplinare il valore abilitante dei diplomi universitari relativi all'area infermieristica, tecnica e della riabilitazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di rimborsare alle università le somme anticipate per far fronte al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e delle maggiori spese connesse ai contratti stipulati con i lettori di lingua straniera, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a ripartire tra le stesse università, sulla base delle loro documentate richieste, lire 50 miliardi per l'anno 1994 e lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. All'onere derivante, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1529 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi di edilizia universitaria di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 giugno 1985, n. 331, è assegnata alla terza Università di Roma la somma di lire 21,2 miliardi per l'anno 1995, lire 19,6 miliardi per l'anno 1996 e lire 25,9 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7325 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 2.

1. Al fine di collegare l'entità delle tasse e dei contributi degli studenti ai servizi erogati dalla singole università, le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, trovano applicazione anche per gli anni accademici 1995-1996 e 1996-1997. Per l'anno accademico 1995-1996 è mantenuto il contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. Al relativo onere, per l'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1529 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il medesimo anno.

Art. 3.

1. In attesa del riordinamento del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, i termini stabiliti rispettivamente dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1995, n. 63, e dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, sono prorogati al 28 febbraio 1997; sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

1. In attesa che vengano istituiti i corsi di diploma per le aree infermieristiche, tecniche e della riabilitazione in base alle disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, il diploma conseguito dagli iscritti ai corsi di diploma universitari per le aree infermieristiche, tecniche e della riabilitazione attivati secondo l'ordinamento didattico, emanato ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ha, a tutti gli effetti, valore abilitante ai fini dell'esercizio delle attività di cui ai profili professionali disciplinati con decreti del Ministro della sanità 14 settembre 1994, numeri 739, 740, 741, 742, 743, 744, e 26 settembre 1994, numeri 745 e 746, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1995.

Art. 5.

1. Per le attività connesse al funzionamento dei sistemi informativi automatizzati e della rete informatica della ricerca (GARR) del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è autorizzata la spesa annua di lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1996. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 1256 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1996, intendendosi corrisponden-

temente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, così come rideterminata dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. I programmi pluriennali dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.) sono approvati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, e finanziati con apposite leggi pluriennali.

2. Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.), ente di diritto pubblico, per l'attuazione del piano corrente, approvato dal CIPE con deliberazione 3 agosto 1993, è stabilito in lire 532 miliardi per il 1997 e lire 555 miliardi per il 1998. In relazione agli obiettivi di sviluppo contenuti nel piano, la dotazione organica dell'I.N.F.N., così come definita sulla base dell'articolo 1, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, può essere incrementata per un massimo di 120 unità, da ripartirsi in livelli e profili professionali, con particolare riferimento a quelli scientifico-tecnici, secondo quanto deliberato dagli organi direttivi competenti ed approvato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro.

3. Per l'avvio del piano concernente le ricerche di fisica della materia approvato dal CIPE in data 8 agosto 1995, è autorizzato a favore dell'Istituto nazionale di fisica della materia (I.N.F.M.) il finanziamento di lire 10 miliardi nell'anno 1996, lire 20 miliardi nell'anno 1997 e lire 15 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000. Per lo sviluppo della ricerca nel settore della luce di sincrotrone dei laboratori di Trieste e Grenoble, è autorizzato, altresì, il finanziamento per complessive lire 7 miliardi nell'anno 1996, lire 5 miliardi nell'anno 1997 e lire 7 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000, alla cui erogazione si provvede unitariamente secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644. Per la realizzazione e l'utilizzo in comune di strumenti e di impianti di ricerca astronomica e astrofisica, è autorizzato il finanziamento di lire 8 miliardi per l'anno 1996, lire 8 miliardi per l'anno 1997 e lire 8 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a favore degli osservatori astronomici e astrofisici, riuniti in apposito consorzio, sentito il Consiglio per le ricerche astronomiche (C.R.A.).

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 25 miliardi per l'anno 1996, lire 565 miliardi per l'anno 1997 e lire 585 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. Lo statuto delle università e degli istituti superiori non statali è deliberato dal consiglio di amministrazione dell'ateneo, su proposta del senato accademico e sentiti i consigli di facoltà per le materie relative all'ordinamento didattico.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

BINDI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

96G0532

DECRETO-LEGGE 13 settembre 1996, n. 476.

Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, nonché di introdurre talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, della sanità, della difesa, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'interno e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga» di cui all'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, con il compito di erogare i contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 dello stesso testo unico. A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella *C* allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni ivi indicati, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A valere sul Fondo possono essere finanziati i progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. I Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, possono chiedere il finanziamento di progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati:

a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo;

b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione europea;

c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari;

d) alla realizzazione di programmi di studio sulla prevenzione primaria della tossicodipendenza, sulle patologie correlate nonché sui quadri clinici e sui danni associati all'uso delle nuove sostanze sintetiche;

e) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione;

f) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;

g) alla realizzazione di programmi organici e specifici di educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco della carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la partecipazione di esperti specialisti.

3. Gli enti locali e le unità sanitarie locali possono attivare servizi e chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata, nonché di progetti finalizzati alla riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. I medesimi soggetti, nonché quelli di cui al comma 4, possono altresì chiedere il finanziamento di progetti volti ad attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio finalizzati alla riduzione del danno, con particolare riferimento ai centri di accoglienza a bassa soglia ed alle unità di strada. I progetti ed i servizi finalizzati alla riduzione del danno di cui al presente comma non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del methadone, limitatamente ai progetti ed ai servizi interamente gestiti dalle unità sanitarie locali, secondo la vigente normativa. I progetti di prevenzione, recupero e riduzione del danno devono indicare con precisione i metodi perseguiti ed i risultati che si vogliono ottenere.

4. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono chiedere il finanziamento di progetti, non altrimenti finanziati con contributi pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la programmazione dell'ente locale, della tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata nonché al recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di attività di recupero e reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente documentate. Possono altresì chiedere il finanziamento di progetti di reinserimento professionale dei tossicodipendenti le cooperative sociali, e loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione dell'albo regionale, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, limitatamente a progetti concordati con l'agenzia per l'impiego o con il servizio per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti.

5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di progetti o di attività di formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del volontariato per l'assistenza

socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi, nonché di progetti di formazione di operatori per l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione degli interventi.

Art. 2.

1. Le somme stanziate per il Fondo di cui all'articolo 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono conservate in bilancio, per gli stessi fini, nei tre anni successivi. Per l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui non impegnate nell'anno 1994.

2. Le somme stanziate per il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995, sono ripartite tutte nell'esercizio finanziario 1996, su presentazione di progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni.

3. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede mediante aperture di credito intestate al sindaco o al presidente dell'ente locale o al direttore generale dell'unità sanitaria locale competenti per territorio; al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dallo stesso anno, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, si provvede mediante aperture di credito intestate al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati.

4. Il funzionario delegato dispone una anticipazione pari all'80 per cento dell'importo del finanziamento assentito. La rimanente quota del finanziamento è erogata dopo il controllo sul rendiconto effettuato ai sensi del comma 6.

5. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'esercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995. Tenuto conto della particolare natura dei progetti, in deroga alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, per le somme accreditate ai funzionari delegati ai sensi del presente articolo, la gestione e la rendicontazione delle somme relative all'esercizio finanziario 1993 sono prorogate per i quattro anni successivi all'esercizio medesimo e quelle relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 sono prorogate per i tre anni successivi agli esercizi considerati.

6. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 3 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e coordinate da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato, operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, all'uopo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

7. Le somme relative al Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga erogate sullo stanziamento del capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994, erroneamente riversate ai capitoli 3687 e 3690 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato nell'ultimo bimestre dell'anno 1994, ovvero nel corso dell'esercizio 1995, sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al suddetto capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995 per essere riassegnate agli enti di provenienza mediante ordine di accreditamento intestato al funzionario delegato. La medesima procedura viene adottata per l'anno 1996 e successivi.

8. Gli enti locali i cui progetti sono stati ammessi a finanziamento sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per l'esercizio finanziario 1993, che hanno effettuato anticipazioni a valere sul proprio bilancio, sono autorizzati a ripianare il bilancio stesso mediante l'emissione da parte del funzionario delegato di un ordinativo a favore della cassa dell'ente locale, di importo pari alla somma effettivamente anticipata.

9. All'articolo 100, comma 5, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti».

10. Le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti per la finalità di cui all'articolo 1, comma 5, e sugli specifici risultati conseguiti.

11. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per la solidarietà sociale, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.

Art. 3.

1. I termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri per l'esame della congruenza, della fattibilità e validità dei progetti ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con decreto del Ministro

per la solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, il decreto in oggetto deve essere emanato entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. All'esame istruttorio dei progetti sotto il profilo della loro congruenza e validità, provvede la commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, del tesoro e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI fino al trasferimento del Fondo alle regioni, come previsto dal comma 1 dell'articolo 4. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. I compensi rientrano comunque nella spesa complessiva prevista per il funzionamento della commissione dall'articolo 127 citato.

3. La commissione esamina i progetti alla luce dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai progetti ed alle attività volti a realizzare un sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda la formazione professionale a fini di reinserimento lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del mercato del lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie per l'impiego, allo scopo di assicurare un effettivo reinserimento lavorativo.

4. Alla ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio decreto, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base dei criteri predeterminati nel decreto di cui al comma 1.

Art. 4.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono trasferite alle regioni, in proporzione al numero degli abitanti ed alla diffusione delle tossicodipendenze, in base ai dati raccolti dall'Osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno, le somme da destinare ai finanziamenti di progetti di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, nella misura del 75 per cento delle disponibilità del «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga». I finanziamenti per i progetti di cui all'articolo 1, comma 4, non debbono essere inferiori al 25 per cento del fondo assegnato, laddove siano stati presentati progetti giudicati finanziabili che consentano il raggiungimento della percentuale indicata. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel quadro di una programmazione regionale, nel rispetto delle indicazioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel termine di duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro per la solidarietà sociale che dispone la ripartizione delle somme. In caso di inutile decorso del termine, il Ministro per la solidarietà sociale esercita i poteri di cui all'articolo 4, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Le regioni dispongono i controlli sulle destinazioni dei finanziamenti erogati. Sono esclusi da ogni ulteriore finanziamento i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, che non risultino in grado di fornire il rendiconto delle attività finanziate, ovvero che forniscano un rendiconto non rispondente alle indicazioni previste nel progetto presentato al fine dell'erogazione del contributo.

2. Nel corso dell'anno 1996 le regioni provvedono a predisporre i criteri e le modalità per l'attribuzione dei finanziamenti, nonché gli strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato, delle cooperative e dei privati che operano sul loro territorio.

3. Ove una regione non sia in grado di attivare un efficiente sistema di finanziamento e di verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, entro il 30 giugno 1996 potrà chiedere al Ministro per la solidarietà sociale, che provvederà con proprio decreto, di differire il trasferimento delle somme di un anno finanziario. In tal caso, alla ripartizione delle somme per l'anno 1996 e alle verifiche correlate provvederà il Ministro per la solidarietà sociale.

4. A chiusura di ciascun anno finanziario le regioni inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione che evidenzi le necessità del territorio, i finanziamenti concessi e l'efficacia degli interventi realizzati. Il Ministro per la solidarietà sociale, sulla base dei dati forniti dalle regioni, formula proposte alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'elaborazione di criteri ed indirizzi comuni da recepirsi in un atto di intesa.

Art. 5.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un nucleo operativo per la verifica sul territorio degli interventi nel settore della tossicodipendenza con i seguenti compiti:

a) verifica delle modalità di realizzazione dei progetti finanziari a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, anche al fine di accertare il rispetto del diritto all'autodeterminazione dei soggetti destinatari degli interventi. La verifica può avvenire anche su richiesta della commissione istruttoria di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) verifiche, su richiesta di altre amministrazioni dello Stato e delle regioni, relativamente ad interventi di competenza dell'amministrazione richiedente attinenti alle problematiche delle tossicodipendenze.

2. Il nucleo di cui al comma 1 è composto da cinque esperti, particolarmente competenti nel settore della tossicodipendenza e delle verifiche di efficienza e di efficacia. I membri del nucleo possono essere sostituiti ogni anno e comunque non possono far parte del nucleo per piu di cinque anni.

3. Il nucleo inizia ad operare dalla nomina del terzo componente. I componenti possono compiere le verifiche richieste singolarmente o collegialmente. Le amministrazioni e gli enti, pubblici e privati, destinatari di finanziamenti, sono tenuti ad offrire la massima collaborazione. Sono esclusi da ogni ulteriore finanziamento l'amministrazione o l'ente che rifiutino la propria collaborazione o impediscano le verifiche.

4. I componenti del nucleo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il nucleo è tenuto a presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione scritta sulle attività svolte nell'anno precedente. Tale documento viene allegato alla relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, di cui all'articolo 1, comma 14, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 220 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

Art. 6.

1. All'articolo 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente: «*8*. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:»;

b) al comma 10 è premesso il seguente periodo: «Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso.»;

c) al comma 13, dopo le parole: «pubbliche affissioni» sono inserite le seguenti: «e servizi telefonici di informazione»;

d) al comma 14 le parole: «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile».

Art. 7.

1. All'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le parole da: «Agli enti locali» fino a: «possono essere dati in uso» sono sostituite dalle seguenti: «Agli enti locali, alle unità sanitarie locali ed agli enti iscritti agli albi previsti all'articolo 116, nonché alle organizzazioni di volontaria to iscritte ai registri regionali di cui all'articolo 6 dell legge 11 agosto 1991, n. 266, possono essere dati in uso»

2. All'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipen denze, approvato con decreto del Presidente dell Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, seguente comma:

«*3-bis*. Gli enti che intendono avere in uso gli immobi di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza de Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari social che provvede a trasmettere la domanda al Ministero dell finanze - Dipartimento del territorio - Direzione central del demanio, entro sessanta giorni, corredandola con proprio parere. Il Ministro delle finanze provved sull'istanza entro centottanta giorni dalla data c ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministr per la solidarietà sociale può chiedere che la questione si iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri»

Art. 8.

1. È abrogata ogni disposizione in contrasto con presente decreto.

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stess della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per l conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi dell Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti c osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Cons glio dei Ministri*

TURCO, *Ministro per la sol darietà sociale*

VISCO, *Ministro delle finanz*

CIAMPI, *Ministro del tesoro del bilancio e della pro grammazione economica*

BINDI, *Ministro della sanit*

ANDREATTA, *Ministro del difesa*

BERLINGUER, *Ministro del pubblica istruzione e de l'università e della ricerc scientifica e tecnologica*

NAPOLITANO, *Ministro de l'interno*

FLICK, *Ministro di grazia giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

96G0503

DECRETO-LEGGE 13 settembre 1996, n. 477.

Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare in termini più razionali la normativa in tema di immigrazione nel territorio dello Stato da parte di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, al fine di rendere più efficace l'operatività;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della sanità, per la solidarietà sociale e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

FLUSSI DI INGRESSO E LAVORO STAGIONALE

Art. 1.

Norme in materia di lavoro stagionale dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e di determinazione dei flussi.

1. Nella programmazione annuale dei flussi di ingresso dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea prevista dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono indicate anche le possibilità di impiego per i lavoratori stagionali in considerazione delle disponibilità accertate attraverso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e delle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera formulate dalle commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, per i settori che si avvalgono di lavoro prevalentemente stagionale.

2. In relazione a ricorrenti esigenze stagionali per ambiti territoriali e settori determinati e per le quali sia accertabile l'indisponibilità di offerte di lavoro da parte delle imprese interessate attraverso le loro associazioni di categoria, le commissioni regionali per l'impiego (CRI) possono stipulare con le associazioni predette e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con le regioni e gli enti locali apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori di Paesi non appartenenti all'Unione europea ai posti di lavoro individuati.

3. Le convenzioni di cui al comma 2 individuano il trattamento economico e normativo e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché gli eventuali incentivi diretti o indiretti, preordinati a favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi di manodopera e le misure complementari relative all'accoglienza dei lavoratori stranieri.

4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione centrale per l'impiego, può impartire direttive per la disciplina delle attività delle commissioni regionali per l'impiego e provvedere alla definizione di una convenzione tipo.

5. I lavoratori avviabili sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo possono essere individuati tra quelli già presenti legalmente sul territorio nazionale e che risultino iscritti nelle liste di collocamento o di prenotazione. Nel caso di accertata indisponibilità di questi ultimi o di fabbisogni aggiuntivi, possono essere rilasciate autorizzazioni all'ingresso per lavoro stagionale a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea ancora residenti all'estero. Per favorire l'attuazione del presente decreto sono stipulate apposite intese bilaterali tra le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro, rispettivamente dei Paesi di partenza e di accoglienza. Per l'Italia, tali intese sono stipulate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri ed il Ministro dell'interno.

6. Gli uffici regionali del lavoro predispongono gli elenchi nominativi dei lavoratori stagionali provenienti dai Paesi non appartenenti all'Unione europea, nonché dai Paesi con i quali sono state stipulate le intese di cui al comma 5. Gli uffici regionali del lavoro trasmettono i medesimi elenchi al Ministero degli affari esteri, per il rilascio dei visti di ingresso da parte delle competenti autorità diplomatiche e consolari, nonché al Ministero dell'interno, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno da parte delle questure competenti. Gli uffici regionali del lavoro verificano, altresì, l'effettivo avviamento al lavoro.

Art. 2.

Soggiorno dei lavoratori stagionali di Paesi non appartenenti all'Unione europea

1. Il lavoratore stagionale di un Paese non appartenente all'Unione europea, in possesso del visto di ingresso e del permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, può soggiornare nel territorio dello Stato per sei mesi per ciascun anno, salvo il più lungo termine, comunque non superiore a nove mesi, in uso nei contratti del settore turistico-alberghiero. Decorso tale termine, il lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato.

2. Il lavoratore stagionale di un Paese non appartenente all'Unione europea, ove sia documentalmente accertato il rispetto del termine di cui al comma 1, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo, per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai suoi connazionali mai entrati in Italia per motivi di lavoro.

3. Nel primo anno di applicazione a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno diritto di precedenza i cittadini di un Paese non appartenente all'Unione europea che dimostrino di essere usciti dal territorio dello Stato e di essere rientrati in patria entro il 31 marzo 1996. A tal fine gli interessati, al momento dell'uscita dal territorio dello Stato, richiedono al competente ufficio di polizia di frontiera il rilascio di apposita attestazione.

4. Il lavoratore stagionale di un Paese non appartenente all'Unione europea che soggiorni in Italia con un permesso di soggiorno temporaneo per motivi di lavoro stagionale può ottenere, in presenza di una documentata offerta di lavoro a tempo indeterminato, previo rilascio del nulla-osta degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, un permesso di soggiorno della durata di due anni, rinnovabile.

5. Fermo quanto previsto dagli articoli 7 e 7-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come modificati o introdotti dal presente decreto, il cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea che non osserva il disposto di cui al comma 1 decade dal diritto di precedenza previsto dal comma 2.

Art. 3.

Previdenza e assistenza

1. In considerazione della durata limitata dei contratti, nonché della loro specificità, ai lavoratori di cui all'articolo 2 si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività:

a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

c) assicurazione contro le malattie;

d) assicurazione di maternità.

2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare all'INPS un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tale contributo affluisce al Fondo previsto dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943. Nei limiti delle disponibilità assicurate da tale gettito contributivo, il Fondo attua interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui al presente decreto.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi di concerto con i Ministri dell'interno e per la solidarietà sociale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i requisiti, gli ambiti e le modalità degli interventi di cui al comma 2.

4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell'attività lavorativa.

5. I contributi relativi all'assicurazione di cui al comma 1, lettera *a*), sono trasferiti, a richiesta dell'interessato, all'istituto o ente assicuratore del Paese di provenienza del lavoratore, ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata da accordi o da convenzioni internazionali, sono liquidati ai lavoratori che lasciano il territorio dello Stato.

6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea privi di permesso di soggiorno temporaneo per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, come modificato dal presente decreto.

Capo II

MISURE PER LA PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE IMMIGRAZIONI ILLEGALI

Art. 4.

Procedure di controllo

1. Il Ministro dell'interno ed il Ministro degli affari esteri adottano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano generale degli interventi per il perfezionamento e il completamento dell'automazione delle procedure di controllo degli stranieri di competenza dei Ministeri degli affari esteri e dell'interno, nell'ambito delle compatibilità con il Sistema informativo previsto dall'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e dalla relativa convenzione di applicazione, ratificata e resa esecutiva per l'Italia con legge 30 settembre 1993, n. 388, e determinano le risorse occorrenti, per ciascun anno, per gli adempimenti di rispettiva competenza. Dell'adozione del piano generale, dei piani di esecuzione e dei relativi contratti è informata l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'ingresso nel territorio dello Stato attraverso luoghi diversi dai valichi di frontiera controllati può essere autorizzato per gravi motivi, sempre che sussistano le altre condizioni previste dalle disposizioni in vigore. L'ufficio o il comando di polizia competente per territorio, ove non ricorrono le predette condizioni, esegue il respingimento con le modalità indicate dalla competente direzione di polizia di frontiera.».

Art. 5.

Repressione di attività dirette a favorire l'illecito ingresso di stranieri

1. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dai seguenti:

«*8.* Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso nel territorio dello Stato dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, in violazione delle disposizioni del presente decreto, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire trenta milioni. Se il fatto è commesso, a fine di lucro, da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa da lire trenta milioni a lire cento milioni. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in condizioni illegali al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni.

8-bis. Nei casi previsti dal comma 8 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio o appartenente a persona estranea al reato.».

8-ter. Qualora nel corso di un procedimento per uno dei reati di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, il cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea risulti esposto a grave pericolo per effetto della collaborazione o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore può rilasciare uno speciale permesso di soggiorno nel territorio dello Stato, se sussistono le seguenti condizioni:

a) l'eventuale ritorno nello Stato di appartenenza possa metterne in grave pericolo l'incolumità personale;

b) il contributo offerto sia di eccezionale rilevanza per l'individuazione e la cattura dei responsabili o per la disarticolazionedell'organizzazione criminale;

c) non ricorrono le circostanze di cui all'articolo 7, comma 5.

8-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 8-*ter*, il procuratore della Repubblica comunica alla competente autorità di pubblica sicurezza gli elementi da cui risulti la rilevanza del contributo offerto e quelli concernenti la gravità ed attualità del pericolo.

8-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 8-*ter* è valido per l'esercizio delle attività consentite ed ha la durata di un anno salvo che permangano le esigenze processuali o di sicurezza. Lo stesso è revocato quando vengano meno le circostanze di cui al comma 8-*ter* o sono cessate le esigenze processuali e di sicurezza, ovvero quando la persona interessata osserva una condotta incompatibile con la sua permanenza nel territorio dello Stato.».

Art. 6.

Impiego illecito di manodopera straniera

1. Nell'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, le parole: «è punito con la reclusione da uno a cinque anni e, per ogni lavoratore reclutato, con la multa da lire 2 milioni a lire 10 milioni.» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da due a sei anni e, per ogni lavoratore reclutato, con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.».

2. Nell'articolo 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, le parole: «è punito con un'ammenda da lire 500 mila a lire 2 milioni e, nei casi più gravi, con l'arresto da tre mesi ad un anno.» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con un'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni e, nei casi più gravi, con l'arresto da sei mesi a due anni.».

Art. 7.

Mancata esibizione o soppressione dei documenti

1. L'articolo 7-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

«Art. 7-*bis*. — *1.* Lo straniero che, su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire ottocentomila.

2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso dallo straniero al quale è stato notificato un provvedimento di espulsione o uno dei provvedimenti indicati dall'articolo 4, comma 12-*quater*, la pena è della reclusione fino a tre anni.

3. Il cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea, che sopprime, distrugge o occulta il proprio documento di identificazione, è punito ai sensi degli articoli 477 e 482 del codice penale.

4. Lo straniero che essendo stato espulso fa rientro nel territorio dello Stato o vi si trattiene senza autorizzazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, è consentito l'arresto anche fuori del caso di flagranza. Nell'udienza di convalida, il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti di pena di cui agli articoli 274, comma 1, lettera *b)*, e 280, comma 1, del codice di procedura penale.».

Capo III

RICONGIUNGIMENTI E REGOLARIZZAZIONI

Art. 8.

Regolarizzazione per ricongiungimenti familiari

1. Entro il 31 marzo 1996, gli stranieri presenti in Italia alla data del 19 novembre 1995, in possesso di passaporto o altro documento equipollente o attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in

Italia del Paese di appartenenza, per i quali ricorrono le condizioni per il ricongiungimento familiare previste dall'articolo 9, possono richiedere un permesso di soggiorno presso le questure competenti per territorio.

2. Agli stranieri di cui al comma 1, è rilasciato il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare della durata di due anni, rinnovabile.

3. Gli stranieri che ottengono la regolarizzazione ai sensi del presente articolo, non sono punibili per le violazioni pregresse delle norme in materia di ingresso e di soggiorno nel territorio dello Stato e sono privi di effetto i provvedimenti amministrativi assunti a loro carico.

4. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 9.

Art. 9.

Ricongiungimenti

1. Il cittadino di Paese non appartenente all'Unione europea, in possesso di un permesso di soggiorno di almeno due anni può richiedere alla questura territorialmente competente il ricongiungimento familiare per il coniuge e per i figli considerati minori dalla legge italiana. Il questore rilascia idoneo nulla osta, sulla base degli accertamenti documentali prodotti dalle rappresentanze diplomatiche o consolari circa l'esistenza del legame di famiglia nonché di quelli svolti circa la disponibilità, da parte del richiedente, di un alloggio e di un reddito sufficiente alle esigenze della famiglia.

2. Ai fini della determinazione del reddito sufficiente, si può tenere conto anche del reddito del coniuge derivante dalla stipula di un contratto di lavoro della durata di almeno due anni.

3. Il permesso di soggiorno per i soggetti di cui al presente articolo ha la durata di due anni ed è rinnovabile.

Art. 10.

Regolarizzazione per offerta di lavoro

1. Entro il 31 marzo 1996, gli stranieri presenti in Italia alla data del 19 novembre 1995, in possesso di passaporto o altro documento equipollente, ivi compresa l'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza, ai quali un datore di lavoro rilasci dichiarazione scritta della propria disponibilità all'immediata assunzione regolare, a tempo indeterminato o a tempo determinato non inferiore a sei mesi, oppure a titolo di lavoro stagionale, ovvero che dichiarino di effettuare prestazioni di lavoro subordinato a carattere continuativo alle dipendenze di datori di lavoro italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, possono richiedere alla questura territorialmente competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

2. Gli stranieri che dichiarano rapporti di lavoro subordinato in atto alla data del 19 novembre 1995, o anteriormente ad essa, a condizione che il rapporto, alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, abbia avuto durata non inferiore a quattro mesi nel corso dei dodici mesi precedenti, possono richiedere alla questura territorialmente competente un permesso di soggiorno per l'iscrizione al collocamento.

3. Dell'avvenuta presentazione delle richieste di cui ai commi 1 e 2, gli uffici delle questure rilasciano all'interessato apposita ricevuta.

4. Copia della dichiarazione resa dal lavoratore straniero è trasmessa dalle questure, all'ispettorato provinciale del lavoro e alla sede INPS competente per territorio. La dichiarazione del datore di lavoro di cui al comma 1 deve contenere la data di inizio, la tipologia e le modalità di impiego e, nel caso di rapporto a tempo determinato, la data del termine di detto rapporto.

5. Previa verifica della sussistenza dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 14, la questura rilascia permesso di soggiorno:

a) per motivi di lavoro, della durata di due anni, in caso di assunzione a tempo indeterminato;

b) per motivi di lavoro, della durata di due anni, in caso di assunzione a tempo determinato non inferiore a due anni, rinnovabile per la parte residuale della durata del contratto;

c) per motivi di lavoro, della durata equivalente a quella del contratto nel caso di assunzione a tempo determinato inferiore a due anni;

d) per l'iscrizione al collocamento, della durata di un anno, nei casi di cui al comma 2 ed in quelli in cui non risulti perfezionato o confermato il rapporto di lavoro. Ove essi vengano assunti il relativo contratto è stipulato presso l'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio. Gli uffici provinciali del lavoro verificano l'effettivo avviamento del rapporto di lavoro e, periodicamente, l'effettiva permanenza di tale rapporto. L'esibizione del predetto contratto da parte dello straniero dà titolo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

6. Contestualmente all'assunzione, nei casi previsti dal comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*, il datore di lavoro deve versare all'INPS, previa comunicazione all'ufficio provinciale del lavoro territorialmente competente:

a) la somma corrispondente a sei mesi di contributi a titolo di anticipo nel caso di assunzione a tempo indeterminato;

b) la somma corrispondente a quattro mesi di contributi a titolo di anticipo nel caso di assunzione a tempo determinato.

7. Qualora le dichiarazioni di cui al presente articolo risultino mendaci, i responsabili sono puniti con la reclusione da tre mesi a un anno. Alla condanna, anche se a pena sospesa condizionalmente, consegue la revoca del permesso di soggiorno.

8. Gli stranieri che ottengono la regolarizzazione ai sensi del presente articolo, non sono punibili per le violazioni pregresse delle norme vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri e sono privi di effetti i provvedimenti amministrativi assunti a loro carico in seguito a tali violazioni.

9. I datori di lavoro che provvedono alla regolarizzazione, secondo le disposizioni del presente articolo, dei rapporti di lavoro irregolari pregressi, non sono punibili per le violazioni delle norme di soggiorno e di lavoro compiute in relazione all'occupazione di lavoratori stranieri. I datori di lavoro che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, regolarizzino i rapporti di lavoro di cui alla presente norma possono sanare anche la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali, attraverso il versamento entro la predetta data di quanto dovuto a titolo di contributi e premi maggiorati del 5 per cento annuo.

10. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento, nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

11. Il termine per la regolarizzazione di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è prorogato fino al 31 marzo 1996.

12. Non è soggetto a sanzioni penali o amministrative chiunque abbia violato disposizioni in materia di ospitalità ai cittadini stranieri se, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adempie agli obblighi delle disposizioni medesime.

13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando sia intervenuta una sentenza di condanna, anche non definitiva, pronunciata in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero quando il richiedente risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato.

Capo IV

NORME FINALI

Art. 11.

Assistenza sanitaria

1. Il comma settimo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, è sostituito dal seguente:

«Agli stranieri, temporaneamente presenti nel territorio dello Stato sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio, e sono estesi i programmi di medicina preventiva. È altresì garantita la tutela sociale della maternità responsabile e della gravidanza, come previsto dalle vigenti norme applicabili alle cittadine italiane. L'accesso dello straniero alle strutture sanitarie non può comportare alcun tipo di segnalazione, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano. Salve le quote di partecipazione alla spesa, ove previste, sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti le prestazioni preventive, quelle per la tutela della maternità e della gravidanza, nonché le altre prestazioni individuate con decreto del Ministro della sanità, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, nell'ambito del fondo sanitario nazionale, utilizzando, ove necessario, quota parte delle risorse destinate all'emergenza sanitaria e nei limiti dei livelli assistenziali.».

Art. 12.

Disposizioni di carattere umanitario

1. Al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché il piano degli interventi di assistenza in favore di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea ammessi a soggiornare temporaneamente in Italia per motivi di carattere umanitario.»;

b) all'articolo 7, comma 10, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Neppure è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dai commi 1 e 5, nei confronti: *a)* degli stranieri minori di anni sedici, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi; *b)* degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno cinque anni; *c)* degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado di nazionalità italiana o con il coniuge di nazionalità italiana; *d)* delle donne in stato di gravidanza oltre il terzo mese. Nei confronti dei soggetti indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* non è in ogni caso consentita l'espulsione per i motivi di cui all'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152.».

Art. 13.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 450 milioni per l'anno 1995, in lire 10.000 milioni per l'anno 1996 ed in lire 10.000 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede, per l'anno 1995, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2632 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno e, per gli anni 1996, 1997 e 1998, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato

di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

BINDI, *Ministro della sanità*

TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0504

DECRETO-LEGGE 13 settembre 1996, n. 478.

Disposizioni urgenti in materia di farmaci e di sanità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di farmaci e di sanità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, della difesa, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

DISPOSIZIONI SULLA VENDITA DEI MEDICINALI

Art. 1.

Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* La ripetibilità della vendita di medicinali di cui al comma 2 è consentita in conformità alla prescrizione medica che riporti sulla ricetta il numero delle confezioni occorrenti ovvero la congiunta indicazione della posologia e della durata della terapia, che non può essere superiore ad un anno. L'indicazione di un numero di confezioni superiore all'unità esclude la ripetibilità della ricetta e consente la consegna frazionata dei medicinali prescritti. In mancanza delle citate indicazioni la ripetibilità della vendita è consentita per non più di cinque volte in un periodo non superiore a tre mesi dalla data di compilazione della ricetta.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Il farmacista che vende un medicinale di cui al comma 2 senza presentazione di ricetta medica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centocinquantamila a lire novecentomila. Tale sanzione non si applica nell'ipotesi in cui il medicinale sia stato dispensato in casi di necessità, di urgenza e di impossibilità di reperire un medico e a condizione che sia presentata la ricetta medica entro quarantotto ore. Il farmacista che viola il disposto del comma 3 o non appone sulle ricette il timbro attestante la vendita del prodotto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila.».

2. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«*3.* Le ricette mediche relative ai medicinali di cui al comma 1 hanno validità limitata a tre mesi; esse devono esse ritirate dal farmacista che è tenuto a conservarle per sei mesi, qualora non le consegni all'autorità competente per rimborso del prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale.».

3. Qualora il farmacista venda, per più di tre volte, un medicinale disciplinato dagli articoli 5 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, senza presentazione

di ricetta medica o su presentazione di ricette prive di validità, ovvero senza presentazione di ricetta di un centro medico specializzato, l'autorità amministrativa competente può disporre l'applicazione di una sanzione pecuniaria da lire dieci milioni a lire trenta milioni. In caso di recidiva, l'autorità amministrativa competente può disporre la chiusura della farmacia per un periodo da quindici a trenta giorni ovvero l'applicazione di una sanzione pecuniaria da lire trenta milioni a lire cinquanta milioni. Nel caso in cui la chiusura della farmacia determini il venir meno del servizio di farmacia sul territorio l'autorità amministrativa competente può disporre unicamente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 5 ed il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono abrogati.

Art. 2.

Modificazioni ai regi decreti 27 luglio 1934, n. 1265, e 30 settembre 1938, n. 1706

1. All'articolo 123, comma primo, lettera *c)*, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, le parole: «sia conservata copia di tutte le ricette e» sono soppresse.

2. All'articolo 38, comma quarto, del regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, le parole: «I farmacisti debbono conservare per la durata di cinque anni copia di tutte le ricette spedite» sono sostituite dalle seguenti: «I farmacisti debbono conservare per sei mesi le ricette spedite concernenti preparazioni estemporanee non ripetibili».

Art. 3.

Modificazioni al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178

1. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è sostituito dal seguente:

«*3.* In caso di vendita o di detenzione per la vendita di specialità medicinali per le quali sono intervenuti provvedimenti del Ministero della sanità, di sospensione o di revoca, è applicata la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire unmilionecinquecentomila.».

2. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è sostituito dal seguente:

«*4.* Il farmacista è soggetto alla sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni qualora nel corso di un anno si ripetano per più di due volte le infrazioni previste dal comma 1.».

3. All'articolo 23, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, le parole: «o che detenga per vendere» sono soppresse.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Art. 4.

Modificazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269

1. Al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 7, commi 1 e 7, dopo le parole: «province autonome» sono inserite le seguenti: «e la regione interessata»;

b) all'articolo 4, comma 1, le parole: «dalle disposizioni contenute» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità ai principi generali contenuti»;

c) all'articolo 7, il comma 4 è sostituito dal seguente;

«*4.* Restano ferme le funzioni del consiglio di amministrazione dell'istituto "Gaslini" di Genova, la cui composizione, determinata ai sensi del vigente statuto, è integrata da un rappresentante del Ministero della sanità in sostituzione di quello della unità sanitaria locale competente per territorio.».

2. Al fine di completare il processo di aziendalizzazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, con personalità giuridica di diritto pubblico, e sino all'insediamento degli organi di amministrazione degli istituti stessi, i commissari straordinari preposti ai predetti istituti esercitano le relative attribuzioni con i poteri del direttore generale dell'azienda ospedaliera di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. Ove essi cessino dall'incarico per dimissioni, revoca, morte o qualsiasi altro motivo, il Ministro della sanità provvede alla nomina di nuovi commissari.

Capo III

DISPOSIZIONI SUGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA VETERINARIA

Art. 5.

Integrazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270

1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, è aggiunto il seguente:

«Art. 10-*bis* *(Norma transitoria)*. — *1.* In sede di prima applicazione, i direttori di ruolo degli istituti zooprofilattici sperimentali in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono confermati ed assumono la qualifica di direttori generali.

2. Il consiglio di amministrazione ed i collegi dei revisori in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto restano confermati fino all'entrata in vigore della normativa regionale di cui al comma 7 dell'articolo 3.».

Art. 6.

Modificazioni al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508

1. Al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, n. 1), le parole: «non idonei al consumo umano diretto» sono sostituite dalle seguenti: «non destinati al consumo umano diretto;»;

b) all'articolo 17 il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata da una copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi delle leggi vigenti, nonché da un progetto di adeguamento alle prescrizioni del presente decreto, da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione della domanda.»;

c) il comma 4 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«*4.* Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano altresì agli stabilimenti di trasformazione di materiali a basso rischio.»;

d) dopo il comma 4 dell'articolo 17 è inserito il seguente:

«*4-bis.* Chi non realizza il progetto dell'adeguamento dell'impianto entro i termini fissati, ovvero non dà comunicazione al Ministero della sanità ed alla competente unità sanitaria locale dell'avvenuto adeguamento entro i termini fissati dal presente articolo deve comunque sospendere l'attività. In caso di prosecuzione dell'attività si applicano le sanzioni previste dall'articolo 19.».

Art. 7.

Integrazione del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28

1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, a inserito il seguente:

«Art. 13-*bis*. — *1.* Chiunque effettua gli scambi di animali e prodotti di origine animale senza la preventiva registrazione di cui agli articoli 5 e 11 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire quaranta milioni.

2. Chi essendovi obbligato in applicazione degli articoli 5 e 11 non provveda alla stipula della prevista convenzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

3. L'operatore registrato o convenzionato che non ottempera gli obblighi contratti con la registrazione o con la convenzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni per ogni singolo obbligo violato.».

Art. 8.

Sostituzione dell'allegato A del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27

1. L'allegato *A* del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO *A*

UFFICI VETERINARI DEL MINISTERO DELLA SANITÀ PER GLI ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI.

Uffici	Competenza territoriale
1. Pollein uff. vet. dog. interna	Regione Valle d'Aosta
2. Torino uff. vet. dog. interna	Regione Piemonte
3. Milano uff. vet. dog. interna	Regione Lombardia
4. Genova uff. vet. di porto	Regione Liguria
5. Verona uff. vet. dog. interna	Regione Veneto
6. Campo Trens uff. vet. dog. interna	Regione Trentino-Alto Adige
7. Gorizia uff. vet. dog. interna	Regione Friuli-Venezia Giulia
8. Bologna uff. vet. dog. interna	Regione Emilia-Romagna
9. Livorno uff. vet. di porto .	Regione Toscana
10. Ancona uff. vet. di porto .	Regione Marche e Umbria
11. Fiumicino uff. vet. di aeroporto	Regione Lazio
12. Pescara uff. vet. di porto .	Regione Abruzzo e Molise
13. Napoli uff. vet. di porto. .	Regione Campania e Basilicata
14. Bari uff. vet. di porto. .	Regione Puglia
15. Reggio Calabria uff. vet. di porto	Regione Calabria
16. Catania uff. vet. di porto e aeroporto	Regione Sicilia
17. Sassari uff. vet. di porto e aeroporto	Regione Sardegna.».

Art. 9.

Disposizioni sui prodotti a base di carne e su altri prodotti di origine animale

1. Il termine del 31 ottobre 1995 previsto dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modificazioni, è differito al 31 maggio 1996 a condizione che:

a) lo stabilimento abbia iniziato i lavori di adeguamento entro il 31 ottobre 1995;

b) la regione o provincia autonoma esprima, sulla base dell'avanzamento dei lavori, parere favorevole alla proroga, trasmettendo lo stesso al Ministro della sanità.

2. Qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 1, gli stabilimenti possono proseguire la loro attività fino alla conclusione dell'istruttoria, che dovrà comunque concludersi entro e non oltre il 31 luglio 1996.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli stabilimenti per la produzione di alcuni prodotti di origine animale di cui al decreto del Ministro della sanità 11 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre 1993, e successive modificazioni.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DEL SETTORE SANITARIO

Art. 10.

Guardia medica, servizi di emergenza e territoriali

1. Fino al completamento sul territorio nazionale dei servizi di emergenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1992, ed alla definizione di nuovi modelli organizzativi della medicina generale, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per i servizi di guardia medica, di emergenza e territoriali, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41, e 14 febbraio 1992, n. 218, utilizzano i medici di guardia medica e quelli addetti alle attività di medicina dei servizi convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e i sostituti alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla attribuzione delle titolarità delle zone carenti al 31 dicembre 1994, a cui le regioni devono provvedere entro sessanta giorni dalla medesima data; le regioni potranno altresì utilizzare, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, altri sostituti resi necessari dalle carenze in particolari ambiti territoriali. Le regioni a statuto speciale e le province autonome che non utilizzano contributi dello Stato possono organizzare servizi di guardia medica con proprie norme.

2. Per l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale i requisiti previsti dalle norme vigenti quali diritti acquisiti sono equipollenti all'attestato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. Ai medici che hanno superato il corso di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256 del 1991 viene riconosciuto un adeguato punteggio in sede di rinnovo convenzionale.

Art. 11.

Medici militari

1. Ai medici militari e della polizia di Stato si applica l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296. Sono fatte salve le attività comunque compiute in regime di convenzione con Servizio sanitario nazionale.

Art. 12.

Giudizi di idoneità al primo livello dirigenziale in soprannumero

1. L'accesso ai giudizi di idoneità previsti dal comma 8 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è consentito anche agli psicologi, ai biologi ed ai chimici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255.

Art. 13.

Finanziamento della formazione specialistica dei medici del Servizio sanitario nazionale

1. Per le finalità previste dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, gli stanziamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come modificati dall'articolo 4, comma 14, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono integrati di lire 75 miliardi per l'anno 1995, 150 miliardi per l'anno 1996, 225 miliardi per l'anno 1997 e successivi. All'onere di cui al presente articolo si provvede con quote del Fondo sanitario nazionale allo scopo vincolate.

Art. 14.

Formazione specialistica

1. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri, della sanità e del tesoro, previa verifica oggettiva da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero della sanità delle capacità recettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le università, può autorizzare le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia ad ammettere, in soprannumero, medici stranieri laureati in Italia che siano destinatari, per l'intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane o

straniere, riconosciute idonee. Per l'ammissione in soprannumero i medici devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola. Limitatamente all'anno accademico 1994-1995, qualora le prove siano state già effettuate e sia stata ottenuta l'idoneità, l'ammissione è disposta direttamente.

Art. 15.

Nomina direttori sanitari e amministrativi delle UU.SS.LL. e delle aziende ospedaliere e regime convenzionale per i medici specialisti ambulatoriali.

1. L'incarico di direttore sanitario dell'unità sanitaria locale e di direttore sanitario dell'azienda ospedaliera potrà essere conferito ad un direttore sanitario ospedaliero di ruolo, ad un dirigente apicale dell'area di igiene e sanità pubblica di ruolo, in servizio alla data del 31 dicembre 1994.

2. Fino alla pubblicazione dell'elenco dei candidati che hanno superato i primi esami di idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'incarico di direttore sanitario dell'unità sanitaria locale e di direttore sanitario dell'azienda ospedaliera potrà essere conferito in mancanza degli organici di personale di cui al comma 1, rispettivamente, ad un coadiutore sanitario o ad un vice direttore sanitario, che siano in possesso della specializzazione in una delle discipline comprese nell'area dell'igiene e di una anzianità di servizio di sei anni nella medesima posizione funzionale. L'incarico di direttore sanitario dell'unità sanitaria locale potrà inoltre essere conferito ad un medico appartenente ad una posizione funzionale di livello apicale, in possesso di un *curriculum* comprovante un *iter* formativo ed esperienze professionali nel campo della programmazione o gestione di servizi sanitari. L'incarico di dirigente medico di presidio ospedaliero potrà essere conferito al personale inquadrato nella posizione funzionale di vice direttore sanitario che presenti maggiori titoli da valutare con i criteri previsti, per il relativo concorso, dal decreto del Ministro della sanità in data 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982.

3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 cessano alla scadenza del novantesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'elenco degli idonei e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Sono revocati i concorsi per la posizione funzionale apicale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, banditi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano iniziate le prove di esame. I concorsi di cui siano state iniziate le prove devono essere espletati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Il settimo periodo del comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è sostituito dai seguenti: «Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Comunque nella stessa struttura ospedaliera o unità sanitaria locale non potranno coesistere un direttore generale ed un direttore amministrativo provenienti entrambi da strutture non a carattere sanitario; uno dei due deve provenire da enti o strutture a carattere sanitario.».

6. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dopo le parole: «medici di medicina generale» sono inserite le seguenti: «, gli specialisti ambulatoriali».

Art. 16.

Finanziamenti per le procedure di copertura di posti vacanti e per il potenziamento delle funzioni distrettuali

1. Nel triennio 1996-1998, per l'attuazione dell'articolo 18, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dell'articolo 26, comma 2-*ter*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, si provvede, in base ai criteri che saranno stabiliti in sede contrattuale e nei limiti delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale appositamente vincolate, nella misura di lire 110 miliardi per il 1996, di lire 220 miliardi per il 1997 e di lire 340 miliardi per il 1998, e per gli anni successivi, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza e dell'accantonamento destinato all'indennità di abbattimento animali di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218, per una quota di lire 25 miliardi limitatamente all'anno 1998 e successivi.

2. Per il potenziamento delle funzioni distrettuali e delle attività della medicina e della pediatria di base, ivi compresa la necessaria strumentazione, è vincolata, limitatamente al 1996, la somma di lire 40 miliardi a valere sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

3. Per la copertura dei posti vacanti di personale medico e non medico delle strutture di ricovero per malattie infettive realizzate nell'ambito dei programmi di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi delle procedure concorsuali previste dall'articolo 4 della stessa legge, con le integrazioni di cui al comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Capo V

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

Art. 17.

Asilo nido del Ministero della sanità

1. Il Ministro della sanità è autorizzato a corrispondere gli aventi diritto le somme occorrenti per il funzionamento dell'asilo nido del Ministero della sanità.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 449 milioni per l'anno 1995, comprensivo di debiti pregressi ammontanti a lire 299 milioni, e in lire 160 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1121 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Art. 18.

Disposizioni per le commissioni mediche periferiche del Ministero del tesoro

1. Il personale assunto a norma dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1991, tuttora in servizio ed in possesso dei relativi requisiti per la nomina, è inquadrato, a domanda e previo giudizio di idoneità da espletarsi con le modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro, nel ruolo speciale di cui all'articolo 2 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 1994, in posizione non superiore a quella rivestita nel rapporto a tempo determinato. Detto personale è assegnato alle segreterie delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile con le modalità previste dalle norme vigenti. La domanda è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in mancanza il rapporto di lavoro cessa alla data di scadenza originariamente prevista. Fino al perfezionamento dell'inquadramento nel ruolo speciale sono prorogati i rapporti in corso.

2. I posti che rimangono vacanti nel ruolo speciale, dopo la trasformazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, sono coperti, ai sensi della vigente normativa, con la mobilità del personale delle altre amministrazioni pubbliche in eccedenza.

Art. 19.

Assistenza sanitaria agli stranieri extracomunitari

1. Per l'anno 1996 i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I soggetti di cui al comma 1, assicurati presso il Servizio sanitario nazionale, sono iscritti alla unità sanitaria locale del comune ove abbiano effettiva dimora.

Art. 20.

Differimento di termini

1. Il differimento di termini previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, concernente l'approvazione dei progetti esecutivi delle opere finanziate con le risorse disponibili in attuazione di quanto previsto dalla legge 11 marzo 1988, n. 67, si applica, altresì, agli interventi di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135. Alla ridestinazione dei finanziamenti eventualmente disponibili si provvede con le modalità stabilite dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34.

Art. 21.

Coloranti per alimenti

1. L'autorizzazione alla produzione, al commercio ed alla detenzione di coloranti per alimenti, di cui all'articolo 57, comma 4, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è rilasciata dalla regione o dall'autorità da essa delegata.

2. Restano validi gli atti istruttori già compiuti e le autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dalle unità sanitarie locali.

Art. 22.

Disposizioni sulla spesa farmaceutica

1. I limiti di spesa previsti dall'articolo 7, commi 4 e 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono riferiti a ciascuna regione in proporzione alla popolazione residente.

2. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è rideterminato in lire 9.700 miliardi.

3. Le maggiori spese per l'assistenza farmaceutica per l'anno 1995, pari a lire 700 miliardi, da imputare al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, sono poste a carico delle somme iscritte sul conto dei residui del capitolo medesimo per l'anno finanziario 1995.

4. La somma prevista dal comma 3 è ripartita fra le regioni in proporzione alla popolazione residente.

Art. 23.

Modificazioni al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Disposizioni transitorie)*. — *1.* Per i medicinali omeopatici prodotti in un Paese dell'Unione europea e presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995,

l'autorizzazione ad essere mantenuti in commercio con la medesima presentazione scade il 6 giugno 2000, purché il responsabile dell'immissione in commercio, entro il 31 dicembre 1996, documenti al Ministero della sanità tale presenza.

2. Per i medicinali omeopatici di cui al comma 1, in sede di primo rinnovo dell'autorizzazione, si applica l'articolo 9 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178; ove sussistano i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, si applica l'articolo 5, comma 2.

3. I quattro esperti in sperimentazioni tossicologiche, farmacologiche e cliniche ed i due esperti in produzione e controllo di qualità dei medicinali omeopatici, di cui alla commissione prevista dall'articolo 6, sono individuati dal Ministro della sanità, il quale provvede anche alla nomina del presidente della commissione stessa.

4. Ai fini dello smaltimento delle scorte, i medicinali omeopatici immessi sul mercato successivamente al 31 dicembre 1992 sono mantenuti in commercio fino al 31 dicembre 1997, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, ed abbiano un grado di diluizione tale da garantire l'innocuità.».

Art. 24.

Adeguamento dei prezzi degli emoderivati salvavita al prezzo medio europeo

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'adeguamento alla media comunitaria del prezzo degli emoderivati salvavita, identificati con decreto del Ministro della sanità, avviene nella misura del 50 per cento a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per il restante 50 per cento a partire dal 1° gennaio 1997.

Art. 25.

Funzionalità dei SERT

1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT ad alta utenza, devono essere conferiti, fino alla data del 30 giugno 1996, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione dell'idoneità per il personale medico, e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno sei anni con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1993, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 30 giugno 1996, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni o con rapporto di impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 30 giugno 1996 saranno attribuiti al solo personale medico mediante concorsi pubblici.

4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il *curriculum* formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope.

5. I posti nell'organico dei SERT, istituiti dall'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, sono attribuiti mediante concorso riservato al quale è ammesso il personale operante in regime di convenzione presso i SERT da almeno tre anni e per un minimo di ventiquattro ore settimanali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero che abbia operato nel periodo 1990-1995 in regime di convenzione presso i SERT per almeno un triennio e per ventiquattro ore settimanali.

6. Restano ferme le disposizioni limitative in materia di assunzioni contenute nella legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Art. 26.

Rinnovo delle domande di autorizzazione concernenti i medicinali ed i presidi medico-chirurgici, presentate anteriormente al 30 giugno 1995.

1. Le aziende che hanno presentato, anteriormente al 30 giugno 1995, domande di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali e di presidi medico-chirurgici sulle quali, alla data di entrata in vigore del

presente decreto, il Ministero della sanità non ha espresso le proprie definitive determinazioni sono tenute a reiterare, qualora non vi abbiano provveduto nel semestre antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le domande stesse, in carta semplice entro quarantacinque giorni dalla data predetta, corredandole in calce, a pena di nullità, di dichiarazioni giurate di conformità agli originali a suo tempo presentati, con firma autenticata a norma di legge dal legale rappresentante dell'azienda. Alle domande deve essere allegata copia della ricevuta del versamento relativa alla tariffa prevista dal decreto del Ministro della sanità 19 luglio 1993, publicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 1993.

2. La mancata reiterazione della domanda entro il termine e nei modi previsti dal comma 1 costituisce tacita rinuncia alla stessa.

3. Il riassunto delle caratteristiche del prodotto, le relazioni degli esperti, le relazioni sulla biodisponibilità o altre sintetiche relazioni ritenute utili dalle aziende a sostegno delle domande di cui al comma 1 relative ai medicinali, devono essere prodotti, in sede di reiterazione delle domande, in forma cartacea e, ove disponibili, sotto forma di supporti informatici rispondenti alle caratteristiche tecniche da stabilirsi con il decreto ministeriale previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185. Le documentazioni integrali a sostegno delle domande di cui al comma 1, sia relative a medicinali che a presidi medico-chirurgici, restano affidate in custodia alle stesse aziende, a disposizione del Ministero della sanità.

4. Le aziende hanno facoltà di chiedere, nell'ambito delle domande di autorizzazione di propria competenza, un esame prioritario da parte del Ministero della sanità di quelle relative a medicinali che presentano un elevato interesse terapeutico, un elevato grado di innovazione o altri particolari aspetti di urgenza. Le motivazioni che giustificano la richiesta di modifica dell'ordine cronologico nell'esame delle domande devono risultare da una relazione tecnica sottoscritta da un esperto e dal legale rappresentante dell'azienda.

5. Il Ministero della sanità procede all'istruttoria delle domande secondo l'originario ordine cronologico di presentazione delle stesse, salvo i casi di accoglimento delle richieste di modifica della priorità di esame, acquisito il parere della Commissione unica del farmaco.

6. Il Ministero della sanità effettua controlli a campione sulle domande reiterate e, qualora riscontri dichiarazioni non veritiere, ne riferisce all'autorità giudiziaria. Fatte in ogni caso salve le sanzioni penali eventualmente applicabili in caso di dichiarazione infedele rilasciata in sede di reiterazione della domanda ai sensi del comma 1, il legale rappresentante dell'azienda è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da lire 10 milioni a lire 60 milioni. Ai fini dell'esame nell'ordine cronologico, la domanda a cui si riferisce la dichiarazione irregolare si considera presentata alla data in cui viene accertata la non veridicità della dichiarazione stessa.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle domande di autorizzazione al commercio individuate con decreto del Ministro della sanità 11 aprile 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 20 aprile 1996.

Art. 27.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

ANDREATTA, *Ministro della difesa*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0505

DECRETO-LEGGE 13 settembre 1996, n. 479.

Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ampliare il ruolo organico degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria e di stabilire modalità per la graduale cessione del servizio di traduzione dei detenuti;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di accelerare le procedure in tema di appalti per edifici da adibire ad uffici giudiziari nei territori della Calabria e della Sicilia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dei lavori pubblici e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Ampliamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e modalità di reclutamento

1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria stabilito dalla tabella *A* allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, è aumentato nel ruolo degli agenti e degli assistenti di millequattrocento unità di personale maschile e duecento unità di personale femminile.

2. Alla copertura dei posti portati in aumento dal comma 1 si provvede, prioritariamente, mediante assunzione del personale delle Forze armate che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, presta servizio volontario nel Corpo di polizia penitenziaria secondo le norme del decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 231, e successive modificazioni. Se residuano vacanze si provvede, nella misura del cinquanta per cento, mediante assunzione su domanda dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, in possesso dei requisiti per l'assunzione nel Corpo e, per la restante parte, mediante assunzione su domanda degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia, che non siano cessati dal servizio per motivi disciplinari o per infermità.

3. Il corso di formazione per il personale reclutato a norma del comma 2 ha la durata di tre mesi.

4. Fermo quanto previsto dal comma 2, fino al 31 dicembre 1997 le assunzioni del personale maschile e femminile del Corpo di polizia penitenziaria per l'accesso alla qualifica di agente hanno luogo anche in eccedenza rispetto alla consistenza numerica del ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alla tabella *A* allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, come modificata dal comma 1. ma non oltre il limite delle vacanze esistenti nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di cui alla predetta tabella. Le conseguenti eccedenze nel ruolo degli agenti e degli assistenti sono riassorbite mediante le ordinarie procedure di avanzamento o per effetto delle assunzioni.

5. Alla copertura dei posti disponibili a norma del comma 4 si provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei in precedenti concorsi e, se permangono vacanze, mediante l'assunzione dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, e successivamente mediante assunzione degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia.

6. Ai fini delle assunzioni a norma dei commi 2, 3, 4 e 5, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande, è istituita un'apposita commissione presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per gli accertamenti psicofisici e sono fissati i criteri per la formazione di distinte graduatorie.

7. I periodi di tempo previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n 443, sono ridotti ad un quarto in relazione ai concorsi banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, e sono ridotti alla metà in relazione ai concorsi banditi successivamente e comunque non oltre il 31 dicembre 1997. Sono fatte salve le procedure già avviate per il reclutamento di agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, le procedure concorsuali già in atto, nonché le procedure per le riammissioni in servizio ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

8. Le facoltà riconosciute all'Amministrazione penitenziaria dall'articolo 14, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono esercitabili sino al 30 giugno 1997, anche al fine di completare l'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria. Le idonee dei concorsi per vigilatrici penitenziarie espletati nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, possono essere assunte, purché non abbiano superato il quarantesimo anno di età alla data di entrata in vigore del presente decreto e siano in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria.

Art. 2.

Servizio di traduzione dei detenuti

1. Le modalità per la graduale cessione del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo di polizia penitenziaria sono stabilite con uno o più decreti del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, entro il 31 dicembre 1996.

2. Per la realizzazione delle opere finalizzate alla predisposizione negli istituti penitenziari delle strutture e dei servizi necessari al ricovero degli automezzi adibiti alle traduzioni dei detenuti e all'alloggiamento del relativo personale, è autorizzata la spesa di 27.000 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro di grazia e giustizia, ai fini di assicurare alla competente Direzione generale dell'edilizia statale e servizi speciali presso il Ministero dei lavori pubblici il supporto tecnico nell'attività di progettazione ed esecuzione delle opere è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 1997, del personale tecnico assunto ai sensi dell'articolo 36 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

3. Nell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 3». Nell'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, le parole: «a norma dell'articolo 2,» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 7». Nell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, le parole: «al presente capo» sono sostituite dalle seguenti: «al presente decreto». Nell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, le parole: «al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5». Nell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, tra le parole: «per un massimo di due anni;» e le parole: «ai fini dell'ammissione allo scrutinio» sono inserite le parole: «per il personale di cui al comma 1, lettera *d)*, del presente articolo,».

Art. 3.

Accelerazione delle procedure in tema di appalti per edifici giudiziari

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 593, si applicano per la durata di mesi ventiquattro dalla data di entrata in vigore del presente decreto, agli interventi negli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria per la installazione di sistemi informatici e di impianti, anche di sicurezza, nonché per la fornitura di dotazioni strumentali e di servizi. La scelta dei fornitori di beni e servizi predetti può essere effettuata a trattativa privata a cura del Ministero di grazia e giustizia.

2. Gli interventi da realizzare negli edifici demaniali adibiti ad uffici giudiziari, nelle regioni di cui al comma 1, possono essere affidati dai competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche mediante trattativa privata ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, previa acquisizione di offerte da parte di almeno 5 ditte.

3. L'appalto può avere per oggetto sia la progettazione esecutiva sia l'esecuzione delle opere. Quest'ultima è disposta ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione dell'articolo 1, relativamente all'assunzione del personale maschile valutato in lire 21.391 milioni per l'anno 1995, in lire 55.333 milioni per l'anno 1996 e in lire 54.933 milioni a decorrere dal 1997, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti sui seguenti capitoli: Ministero di grazia e giustizia — capitolo 1998 per lire 9.090 milioni per l'anno 1995 e lire 54.933 milioni annui sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi; capitoli 1999, 2000, 2009 e 2083, rispettivamente, per lire 3.838 milioni, lire 3.340 milioni, lire 1.253 milioni, lire 3.080 milioni per l'anno 1995; capitolo 2086 per lire 400 milioni per l'anno 1996; Ministero dell'interno — capitolo 2585 per lire 790 milioni per l'anno 1995.

2. All'onere relativo all'assunzione del personale femminile, valutato in lire 1.794 milioni per l'anno 1996 e in lire 9.548 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

3. All'onere relativo all'attuazione dell'articolo 2, comma 2, valutato complessivamente in lire 27.111 milioni per l'anno 1996, in lire 27.379 milioni per l'anno 1997 ed in lire 27.000 milioni per l'anno 1998, si provvede: quanto a lire 111 milioni per l'anno 1996 e lire 379 milioni per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia; quanto a lire 27.000 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*
NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*
ANDREATTA, *Ministro della difesa*
DI PIETRO, *Ministro dei lavori pubblici*
CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

96G0506

DECRETO-LEGGE 13 settembre 1996, n. **480.**

Misure urgenti per l'organizzazione del Vertice mondiale FAO sull'alimentazione nel mese di novembre 1996.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla organizzazione del Vertice mondiale della FAO sull'alimentazione a livello di Capi di Stato o di Governo, che si svolgerà a Roma nel mese di novembre 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle risorse agricole, alimentari e forestali e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per l'organizzazione del Vertice mondiale FAO sull'alimentazione a livello Capi di Stato o di Governo (Roma, 13-17 novembre 1996), per la parte attinente al territorio nazionale, è istituita, per la durata massima di dieci mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una delegazione organizzativa nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 2.

1. Per il funzionamento della predetta delegazione organizzativa si applica l'articolo 2, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 5 giugno 1984, n. 208. Per lo svolgimento delle attività della delegazione e per la gestione delle relative spese, che gravano sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 1984; per l'assolvimento dei relativi compiti, viene autorizzata l'assunzione di tre unità di personale con contratto di diritto privato per un periodo non superiore a sei mesi; il rendiconto delle spese è presentato entro il termine finale di durata della delegazione stessa.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 2.235 milioni per l'anno 1996, ed a lire 78 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DINI, *Ministro degli affari esteri*
NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*
CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*
PINTO, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*
BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

96G0507

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° agosto 1996, n. 461.

Regolamento concernente lo scomputo delle imposte straordinarie sul patrimonio netto delle società cooperative e loro consorzi dall'imposta sul patrimonio netto versata sulla parte precedentemente esclusa.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazione, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, con il quale è stato stabilito che le società cooperative e loro consorzi sono assoggettate, a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° ottobre 1994, all'imposta sul patrimonio netto delle imprese anche per la parte, precedentemente esclusa, costituita dalle riserve indivisibili di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904;

Visto il comma 2 dello stesso art. 2 del decreto-legge n. 564 del 1994, con il quale è stata istituita, per i predetti soggetti, un'imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese per l'esercizio in corso alla data del 1° ottobre 1994, in ragione dell'1,15 per cento dell'ammontare della media delle riserve indivisibili iscritte nel bilancio degli esercizi chiusi successivamente alla data del 30 settembre 1992;

Visto il comma 5 dello stesso art. 2 del decreto-legge n. 564 del 1994, con il quale è stato previsto che, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione ivi contenuta ai fini dello scomputo, dall'imposta straordinaria, dell'imposta sul patrimonio netto versata sulla parte precedentemente esclusa;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 9 novembre 1995;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-3304 del 10 giugno 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le società cooperative e loro consorzi, che in data anteriore al 1° ottobre 1994 hanno versato l'imposta sul patrimonio netto delle imprese includendo nella base imponibile le riserve indivisibili di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, possono computare in diminuzione la parte di imposta relativa a tali riserve, salvo che non ne sia stato chiesto il rimborso ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dall'imposta straordinaria sul patrimonio netto, istituita dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656.

Art. 2.

1. La somma da computare in diminuzione è pari alla differenza tra l'imposta sul patrimonio netto già versata e quella che si sarebbe dovuta versare, deducendo dalla base imponibile le riserve indivisibili di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

2. Nel caso in cui la somma indicata al comma 1 sia superiore all'imposta straordinaria sul patrimonio netto, istituita dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 656, può aver corso il rimborso della maggiore imposta versata ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a condizione che l'istanza sia stata presentata nel termine prescritto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° agosto 1996

Il Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1996
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 386

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il comma 1 dell'art. 2 del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito dalla legge 30 novembre 1994, n. 656: «1. Le società cooperative, e loro consorzi, sono assoggettate, a decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'imposta sul patrimonio netto delle imprese anche per la parte, finora esclusa, costituita dalle riserve indivisibili di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904».

— Si riporta l'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904:

«Art. 12. — Fermo restando quanto disposto nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento».

— Si riporta il comma 2 dell'art. 2 del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656: «2. Per le società cooperative, e loro consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita una imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese per l'esercizio in corso alla predetta data, in ragione di un'aliquota dell'1,15 per cento sull'ammontare della media delle riserve indivisibili iscritte nel bilancio degli esercizi chiusi successivamente alla data del 30 settembre 1992».

— Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 2 del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656: «5. Le società cooperative, e loro consorzi, che abbiano già versato somme per l'imposta sul patrimonio netto delle imprese per la parte finora esclusa, possono computarle in diminuzione dall'imposta di cui al comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 gennaio 1995 sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al presente comma».

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e, il seguente:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (*soppressa*).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 1

— Per il testo dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, vedi in nota alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602:

«Art. 38 (*Rimborso dei versamenti diretti*). — Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'esattoria presso la quale è stato eseguito il versamento, istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.

L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di diciotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata.

L'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento.

Si applicano il secondo e terzo comma dell'articolo precedente.

Quando l'importo del versamento diretto effettuato ai sensi del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera *c)*, dell'art. 3 è superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-*bis* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'intendente di finanza provvede al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento, su proposta dell'ufficio».

— Per il testo del comma 2 dell'art. 2 del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, della legge 30 novembre 1994, n. 656, vedi in nota alle premesse.

Note all'art. 2.

— Per il testo dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, vedi in nota alle premesse.

— Per il testo del comma 2 dell'art. 2 del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, vedi in nota alle premesse.

— Per il testo dell'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, vedi in nota all'art. 1.

96G0499

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 agosto 1996.

Riordino dell'elenco dei funzionari delegati al controllo e alla certificazione del materiale di moltiplicazione vegetativo della vite.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità economiche europee n. 68/193/CEE del 9 aprile 1968, concernente la produzione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e la vendita degli stessi ad imprenditori vivaistici ed agricoltori residenti in Paesi della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, e successive modificazioni, che ha recepito nella legislazione nazionale la predetta direttiva comunitaria;

Visti i decreti ministeriali n. 31305 del 18 aprile 1989, n. 31543 del 12 aprile 1990, n. 8227 del 18 giugno 1992 e n. 31204 del 7 febbraio 1994, concernenti la ricognizione

del personale delegato al controllo dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, ai sensi degli articoli 12 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969;

Viste le comunicazioni delle regioni e province autonome con le quali sono state segnalate le necessità di sostituzione, integrazione o conferma del personale delegato al predetto controllo;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere al riordino completo dell'elenco dei funzionari in questione, ai quali è rilasciata, per l'identificazione personale, la speciale tessera di riconoscimento di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 31305 del 18 aprile 1989, per l'esercizio delle funzioni inerenti il controllo e certificazione del materiale di moltiplicazione vegetativo della vite;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco di cui ai decreti ministeriali n. 31305 del 18 aprile 1989, n. 31543 del 12 aprile 1990, n. 8227 del 18 giugno 1992 e n. 31204 del 7 febbraio 1994, inerente i funzionari delegati al controllo ed alla certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, è così riordinato:

Istituto sperimentale per la viticoltura:

Calò prof. Antonio;
Accornero enol. Guido Ettore Michele;
Armanni dott.ssa Anna Beatrice;
Baioletti dott. Paolo;
Belfiore dott. Nicola;
Bianco enol. Piero;
Caputo dott. Angelo Raffaele;
Cirigliano dott. Pasquale;
Colonnelli Cichetti p.a. Donato;
D'Arcangelo dott. Mauro Eugenio Maria;
Delle Donne p.a. Angelo Giovanni;
Lazzara dott.ssa Silvia;
Masi dott. Gianvito;
Pecile dott. Mario;
Rocchini p.a. Andrea;
Suriano dott. Serafino;
Tarricone dott. Luigi;
Taurisano p.a. Cosimo;
Tomasone p.a. Ciro Salvatore;
Zannol dott. Alberto;
Zavaglia dott. Carmelo.

Regione Valle d'Aosta:

Gal p.a. Emanuele;
Verraz p.a. Avio.

Regione Piemonte:

Antonietto dott.ssa Monica;
Busca p.a. Giuliano;
Ginocchio dott. Giuseppe;
Guerci p.a. Luigi Renato;
Pressenda dott.ssa Raffaella;
Rigamonti dott. Ettore;
Serra p.a. Giuseppe.

Regione Liguria:

Territo dott. Vincenzo.

Regione Lombardia:

Culatti dott. Paolo;
D'Attoma p.a. Renzo;
Scupelli p.a. Romano;
Venturelli p.a. Giovanni.

Provincia autonoma di Trento:

Da Vià dott.ssa Marta;
Rossi sig. Tullio.

Provincia autonoma di Bolzano:

Oberhammer p.a. Alois;
Rizzolli p.a. Karin.

Regione Veneto:

Carnielli enol. Roberto;
Catarin enol. Giuseppe;
Lorenzoni enol. Aldo;
Mirisciotti p.a. Giuseppe;
Rago p.a. Oscar;
Randone p.a. Gaetano.

Regione Friuli-Venezia Giulia:

Del Ponte dott. Fulvio;
Frausin dott. Carlo;
Mucignat enot. Dino;
Prezza p.a. Ariedo.

Regione Emilia-Romagna:

Pradelli dott. Alessio;
Zuppiroli p.a. Giuliano.

Regione Toscana:

Baldi p.a. Ubaldo;
Del Rosso dott.ssa Emilia;
Ghezzi p.a. Tiziana;
Ghisolfi dott. Silvio;
Giovani p.a. Marino;
Giovannetti dott. Maurizio;
Giovannini geom. Raffaello;

Lombardo dott. Giuseppe;
Pacini dott. Giovanni;
Paggetti dott. Luciano;
Paoli dott. Gionni;
Pasquetti dott. Bernardo;
Perini p.a. Alessandro;
Stramandinoli dott. Nicola;
Terzi dott. Alessandro.

Regione Marche:

Ranieri dott. Renzo;
Stimilli dott. Giuliano.

Regione Umbria:

Leonardi p.a. Renzo;
Lucaccioni dott. Adelmo.

Regione Lazio:

Giorni dott. Moreno;
Nuccitelli dott. Luciano.

Regione Abruzzo:

Vagnoni dott. Carlo.

Regione Molise:

Vaccaro p.a. Angiolino.

Regione Campania:

Manzo dott. Michele;
Spiezia p.a. Aniello.

Regione Puglia:

Albanese dott. Umberto;
Aprile p.a. Salvatore;
Cappelluti dott. Felice;
Lo Martire dott. Ettore;
Padalino dott. Oronzo;
Renna dott. Domenico.

Regione Basilicata:

D'Agrosa dott. Giuseppe.

Regione Calabria:

Andricciola dott. Pietro;
Cerminara p.a. Cesare;
Sirianni geom. Pietro.

Regione Sicilia:

Badalucco dott. Luca Vincenzo;
Blundetto p.a. Natale;
Bursi dott. Giuseppe;
Cabibbo dott. Nunzio;
Comitini p.a. Giuseppe;
De Francesco dott. Giacomo;
Lo Bianco dott. Bruno Salvatore;
Modica p.a. Antonino;
Oliveri dott. Antonino;
Oliveri dott. Stefano;
Pecorella p.a. Andrea;
Trifiletti p.a. Antonio;
Tusa enot. Antonino.

Regione Sardegna:

Dettori p.a. Mario;
Filindeu dott. Antonio Pasquale;
Sanna p.a. Pinuccio.

Art. 2.

I decreti ministeriali n. 31305 del 18 aprile 1989, n. 31543 del 12 aprile 1990, n. 8227 del 18 giugno 1992 e n. 31204 del 7 febbraio 1994 citati nelle premesse sono abrogati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 1996

Il Ministro: PINTO

96A5830

DECRETO 2 settembre 1996.

Rettifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 64, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante nuova disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto dirigenziale 1° settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 1995, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita della tipologia spumante della denominazione di origine controllata dei vini «Franciacorta» — riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967 e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1983 e con decreto ministeriale 2 agosto 1993 — ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il disposto dell'art. 3, comma primo, del sopra citato disciplinare di produzione dove, invece della denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta», è stata riportata erroneamente la denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta» riferentesi ad altri vini;

Considerata la necessità di dover procedere alla parziale rettifica del disposto dell'art. 3, comma primo, del disciplinare di produzione del vino di che trattasi;

Decreta:

L'art. 3, comma primo, del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta», allegato al decreto dirigenziale 1° settemmbre 1995, è parzialmente rettificato nel testo appresso riportato:

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» comprende per l'intero i territori amministrativi dei seguenti comuni:

(Omissis).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 1996

Il dirigente: ADINOLFI

96A5840

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 luglio 1996

Dichiarazione di territorio indenne da brucellosi bovina delle province di Cremona, Lodi, Mantova, Milano e Pavia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto 27 agosto 1994, n. 651, riguardante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 1994;

Visto l'art. 18, comma 2, del predetto decreto;

Vista la documentazione trasmessa dalla regione Lombardia con la quale si chiede il riconoscimento di territorio indenne da brucellosi bovina per le province di Cremona, Lodi, Mantova, Milano e Pavia;

Considerata la necessità di dichiarare il territorio delle province di Cremona, Lodi, Mantova, Milano e Pavia indenne da brucellosi bovina;

Considerato che tutti gli allevamenti bovini presenti nel territorio delle predette province sono stati sottoposti a controllo e che il tasso di infezione brucellare è risultato inferiore all'uno per cento, calcolato sulla base di tutti gli allevamenti riscontrati infetti durante l'anno 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il territorio delle province di Cremona, Lodi, Mantova, Milano e Pavia è dichiarato indenne da brucellosi bovina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 1996

p. *Il Ministro:* VISERTA COSTANTINI

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 265

96A5844

DECRETO 11 luglio 1996.

Dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina delle province di Brescia, Como, Lecco e Varese.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto 27 agosto 1994, n. 651, riguardante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 1994;

Visto l'art. 15, comma 2, del predetto decreto;

Vista la documentazione trasmessa dalla regione Lombardia con la quale si chiede il riconoscimento di territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina per le province di Brescia, Como, Lecco e Varese;

Considerata la necessità di dichiarare il territorio delle province di Brescia, Como, Lecco e Varese ufficialmente indenne da brucellosi bovina;

Considerato che tutti gli allevamenti bovini presenti nel territorio delle predette province sono stati sottoposti a controllo e che il tasso di infezione brucellare è risultato inferiore all'uno per cento, calcolato sulla base di tutti gli allevamenti riscontrati infetti durante l'anno 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il territorio delle province di Brescia, Como, Lecco e Varese è dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi bovina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 1996

p. *Il Ministro:* VISERTA COSTANTINI

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 266

96A5843

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 luglio 1996

Rettifica al decreto direttoriale del 27 dicembre 1995 relativo all'approvazione di ventiquattro progetti per la concessione dei finanziamenti del F.S.E. per il programma operativo multiregionale 940030 I 3 «Azioni innovative».

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Visto il proprio decreto del 27 dicembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio 1996, n. 12, relativo al programma operativo multiregionale 940030 I 3 «Azioni innovative Centro/Nord»;

Considerato che nell'elenco allegato al decreto relativo ai finanziamenti concessi per l'asse 1 del suddetto P.O.M. 940030/I 3 si è constatato che al fascicolo 120, ente proponente Associazione Centro Elis è stata assegnata per mero errore materiale una quota di F.S.E. di lire 167.165.460 anziché di L. 214.927.020;

Tenuto conto della necessità di provvedere alla rettifica del suddetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

A rettifica del decreto direttoriale 27 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1996, pag. 4, relativamente al soggetto proponente Associazione Centro Elis fasc. 120, le quote finanziarie indicate nella tabella 1, allegata al decreto, di cui la stessa costituisce parte integrante, sono così come di seguito riportate:

AZIONI INNOVATIVE CENTRO-NORD - PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO

ASSE 1

FASCICOLO	ENTI	PUNTEGGIO	QUOTE F.S.E. RICHIESTA	FINANZIABILE AL	QUOTA F.S.E. FINANZIABILE
120	Ass.ne Centro Elis	54%	255.865.500	84%	214.927.020

Art. 2.

Restano ferme le altre disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto così modificato.

Roma, 2 luglio 1996

Il dirigente generale: VITTORE

96A5842

DECRETO 26 agosto 1996.

Variazione dei limiti minimi di retribuzione per il calcolo del contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Viste le leggi 27 dicembre 1953, n. 967, e 15 marzo 1973, n. 44, concernenti la previdenza dei dirigenti di aziende industriali, nonché le norme di attuazione delle leggi stesse di cui, rispettivamente al decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e al decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58, e le successive modificazioni ed integrazioni della richiamata normativa;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, nonché le norme di attuazione del medesimo art. 3 di cui al decreto ministeriale 25 luglio 1988, n. 422, relativo alla determinazione del limite massimo della retribuzione imponibile, delle misure dell'aliquota contributiva e dei trattamenti pensionistici dei dirigenti di aziende industriali iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI);

Considerato che il richiamato art. 3 del predetto decreto-legge n. 86/1988 rinvia, per le successive variazioni dei limiti della retribuzione lorda ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni, alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 15 marzo 1973, n. 44;

Visto l'art. 2 della legge 15 marzo 1973, n. 44, relativo alla modifica dei limiti minimo e massimo della retribuzione lorda su cui è calcolata la contribuzione dovuta all'INPDAI;

Visto l'accordo del 27 aprile 1995, con il quale le organizzazioni sindacali interessate hanno fissato le nuove misure e le decorrenze dei limiti di retribuzione dei dirigenti di aziende industriali, su cui si applicano le corrispondenti aliquote contributive e le percentuali di commisurazione delle pensioni;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'INPDAI;

Valutate le risultanze annuali di gestione ed il fabbisogno dell'Istituto anzidetto;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

Articolo unico

Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, il limite minimo della retribuzione lorda su cui deve essere calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali è elevato a L. 71.994.000 annue con effetto dal 1° gennaio 1995 ed a L. 74.594 000 annue con effetto dal 1° gennaio 1996.

Roma, 26 agosto 1996

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

96A5826

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 3 luglio 1996.

Delega di attribuzioni del Ministro dei trasporti e della navigazione per taluni atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato on. dott. Giuseppe Albertini e on. dott. Giuseppe Soriero.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visti il regio decreto 16 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n 827, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748,

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'art. 1, commi 8, 9, 13 e 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con cui sono stati soppressi il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile ed è stato istituito il Ministero dei trasporti e della navigazione;

Visto il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1996, con cui è stato reso noto il contenuto del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1996 con il quale sono stati nominati Sottosegretari di Stato ai trasporti ed alla navigazione l'on. dott. Giuseppe Albertini e l'on. dott. Giuseppe Soriero;

Considerato che, in attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 1, comma 13, della citata legge n. 537/1993, si rende necessario provvedere alla delega di funzioni ai Sottosegretari di Stato nelle materie di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione;

Decreta:

Art. 1.

1. I Sottosegretari di Stato on. dott. Giuseppe Albertini e on. dott. Giuseppe Soriero sono delegati a partecipare, salvo che il Ministro non ritenga di intervenire personalmente, alle attività parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati inerenti alla Amministrazione dei trasporti e della navigazione.

Art. 2.

1. Ove il Ministro non ritenga di riservarsene la trattazione, sono delegati alla firma del Sottosegretario di Stato on. dott. Giuseppe Albertini i seguenti atti riguardanti materie di competenza delle direzioni generali e degli ispettorati dei soppressi Ministeri dei trasporti e della marina mercantile fatta eccezione di quelli riservati ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, o espressamente delegati ai dirigenti delle direzioni e ispettorati stessi.

Direzione generale dell'aviazione civile - Tutti gli atti, ivi comprese le decisioni sui ricorsi gerarchici e le richieste di parere sui ricorsi straordinari al Capo dello Stato nelle materie di competenza;

Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Atti concernenti il servizio autonomo di navigazione interna, ivi comprese le decisioni sui ricorsi gerarchici e le richieste di parere sui ricorsi straordinari al Capo dello Stato nelle materie di competenza.

Art. 3.

Ove il Ministro non ritenga di riservarsene la trattazione, sono delegati alla firma del Sottosegretario di Stato on. dott. Giuseppe Soriero, i seguenti atti riguardanti materie di competenza delle Direzioni generali, e degli ispettorati dei soppressi Ministeri dei

trasporti e della marina mercantile fatta eccezione di quelli riservati ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, o espressamente delegati ai dirigenti delle direzioni e ispettorati stessi:

Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Tutti gli atti, fatta eccezione per quelli concernenti i servizi di trasporto pubblico locale ed il servizio autonomo di navigazione interna, ivi comprese le decisioni sui ricorsi gerarchici e le richieste di parere sui ricorsi straordinari al Capo dello Stato nelle materie di competenza.

Art. 4.

Ove il Ministro non ritenga di riservarsene la trattazione, sono delegati al Sottosegretario di Stato on. dott. Giuseppe Soriero gli atti concernenti la funzione di vigilanza sulle FF.SS. S.p.a.

Art. 5.

Ove il Ministro non ritenga di riservarsene la trattazione, sono delegati al Sottosegretario di Stato on. dott. Giuseppe Albertini gli atti concernenti la funzione di vigilanza sull'E.N.A.V.

Art. 6.

Il Sottosegretario di Stato on. dott. Giuseppe Albertini, in caso di impedimento o assenza del Ministro, presiede:

il consiglio di amministrazione della direzione generale dell'Aviazione civile e la commissione di cui all'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324, incaricata dell'esame dei diritti aeroportuali e della determinazione delle tariffe aeree ed aeroportuali.

Art. 7.

Il Sottosegretario di Stato, on. dott. Giuseppe Soriero, in caso di impedimento o assenza del Ministro, presiede:

il consiglio di amministrazione della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

il consiglio di amministrazione del soppresso Ministero della marina mercantile;

la commissione consultiva per l'autotrasporto internazionale di merci di cui all'art. 3 del decreto direttoriale 4 dicembre 1981;

la commissione di cui all'art. 13 della legge 14 giugno 1940, n. 410, sulle ferrovie concesse;

la commissione di cui all'art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, per l'ammodernamento delle ferrovie concesse;

la commissione di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, per le ferrovie metropolitane;

il comitato tecnico interministeriale di cui all'art. 13 della legge 8 giugno 1978, n. 297.

Art. 8.

1. I Sottosegretari di Stato on. dott. Giuseppe Albertini e on. dott. Giuseppe Soriero, sono delegati, alternativamente, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, a rappresentare il Ministro nel Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

Art. 9.

1. I provvedimenti relativi alle materie attribuite ai Sottosegretari di Stato sono trasmessi agli stessi, per la firma, tramite l'ufficio di gabinetto, cui debbono essere inoltrati dai competenti uffici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 1996

Il Ministro: BURLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1996
Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 118

96A5841

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 23 agosto 1996.

Aggiornamento per l'anno 1996 delle paghe spettanti ai graduati e militari di truppa in servizio di leva.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1986, n. 342, concernente aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati ed ai militari di truppa in servizio di leva, che autorizza il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, ad aggiornare annualmente, con propri decreti, le misure delle predette paghe sulla base del tasso programmato di inflazione;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 229, che ha soppresso il grado di caporal maggiore e corrispondenti a decorrere dal 1° settembre 1995;

Ravvisata la necessità di provvedere all'aggiornamento per l'anno 1996 delle paghe nette giornaliere spettanti al personale interessato;

Considerata la percentuale di incremento corrispondente al tasso di inflazione programmata pari al 3,5 per cento per l'anno 1996;

Decreta:

Art. 1.

Le paghe nette giornaliere previste dalla tabella I annessa alla legge 5 agosto 1981, n. 440, quali risultano modificate dall'art. 1, comma primo, della legge 5 luglio

1986, n. 342 e successivamente aggiornate con i decreti interministeriali 22 maggio 1987, 1° giugno 1989, 15 maggio 1990, 16 maggio 1991, 27 giugno 1992 e 5 gennaio 1995 sono fissate con decorrenza 1° luglio 1996, nelle seguenti misure:

soldato, comune di 2ª classe, aviere, obiettori di coscienza e vigili del fuoco ausiliari . . . . L. 5.620

caporale, comune di 1ª classe, aviere scelto » 6.182

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in L. 5.551.401.072 per l'anno 1996 ed in L. 11.012.290.170 per i successivi anni 1997 e 1998 si provvede:

quanto a L. 4.505.545.072 per l'anno 1996 e a L. 8.937.630.170 per ciascuno degli anni 1997 e 1998 a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo 1378 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1996 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi;

quanto a L. 901.600.000 per l'anno 1996 e a L. 1.788.500.000 per ciascuno degli anni 1997 e 1998 a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo 1403 dello stato di previsione del Ministero della difesa nell'anno finanziario 1996 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi;

quanto a L. 144.256.000 per l'anno 1996 e a L. 286.160.000 per ciascuno degli anni 1997 e 1998 a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo 3007 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente.

Roma, 23 agosto 1996

Il Ministro della difesa
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A5825

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bienno dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il ripristino della viabilità nella località «Campolungo-Sesa-Valdajone» da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/10544).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 11 dicembre 1995 è pervenuta l'istanza dell'amministrazione comunale per il ripristino della viabilità nella località «Campolungo-Sesa-Valdajone»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bienno (Brescia), fogli numeri 16-17-22, mappali numeri 1273-1439-1440-1444-1445-1446-1274-1463-1278-1717-1718-1771-2297-1827-2327 relativi alla sistemazione della strada comunale che collega la località Sesa con la località Campolungo; mappali numeri 1435-1932-1938-1810, foglio n. 17, relativi alla realizzazione della nuova strada in località Sesa; mappali numero 1457, foglio n. 17 relativo agli interventi di ripristino di tre tornanti della strada per Valdajone in località Ponte dei Signori, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il ripristino della viabilità nella località «Campolungo-Sesa-Valdajone»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 marzo 1996

Il segretario: MIGLIO

96A5875

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Nave, località «Faet», dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una linea BT A 380/220 V da parte dell'Enel S.p.a. (Deliberazione n. VI/10547).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 7 novembre 1995 è pervenuta l'istanza dell'Enel S.p.a. per la realizzazione di una linea BT A 380/220 V;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Nave (Brescia), località Faet, mappali numeri 8-9, foglio n. 2, dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una linea BT A 380/220 V, da parte dell'Enel S.p.a.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1, l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1), primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 marzo 1996

Il segretario: MIGLIO

96A5874

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Treviso Bresciano dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'adeguamento delle prese idriche in località «Ruff» e «Croce» da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/10548).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 30 ottobre 1995 è pervenuta l'istanza dell'amministrazione comunale di Treviso Bresciano per l'adeguamento delle prese idriche in località «Ruff» e «Croce» da parte dell'amministrazione provinciale di Treviso Bresciano;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 19, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Treviso Bresciano (Brescia), mappali numeri 2305-2819, foglio n. 6 e mappale n. 1430, foglio n. 11, dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'adeguamento delle prese idriche in località «Ruff» e «Croce» da parte dell'amministrazione comunale di Treviso Bresciano;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1, l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1), primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 marzo 1996

Il segretario: MIGLIO

96A5873

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bienno dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione idraulica in località Sesa e l'adeguamento della viabilità Bienno-Sesa da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/10549).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 17 gennaio 1996 è pervenuta l'istanza dell'amministrazione comunale per la sistemazione idraulica in località Sesa e adeguamento della viabilità Bienno-Sesa;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bienno (Brescia), mappali numeri 1087-1810-1436-1767-1435-1273-1463-1462-1492-1277-1438, foglio n. 17, relativi ai valori di risagomatura alveo, realizzazioni briglie, rifacimento strada e realizzazione ponte; mappali numeri 1923-1428-1934-1417-1933-1418 - 1419-1421-1795-2344-1840-2545-1869-2524-2510-1415-1416-1785-2343-1438,fogli numeri 12-16, relativi all'allargamento della strada comunale collegante Bienno alla località Sesa e rifacimento muri dell'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione idraulica in località Sesa e adeguamento della viabilità Bienno;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1), primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 marzo 1996

Il segretario: MIGLIO

96A5876

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Ono San Pietro dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della chiesa in località «Bait del Mella» da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/10550).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 21 dicembre 1995 è pervenuta l'istanza del comune di Ono San Pietro per la realizzazione della chiesa in località «Bait del Mella»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Ono San Pietro (Brescia), mappale n. 1997, foglio n. 13, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della chiesa in località «Bait del Mella»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 marzo 1996

Il segretario: MIGLIO

96A5872

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 aprile 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bagolino dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una pista forestale da parte della sig.ra Bordiga Fiormaria. (Deliberazione n. VI/11419).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 9 novembre 1995 è pervenuta l'istanza della sig.ra Bordiga Fiormaria per la realizzazione di una pista forestale;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 19, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa l'area ubicata in comune di Bagolino (Brescia), mappali numeri 9815, 9948, 3614, 8019, 8205, 8022, 8018, 7648 3540, per la parte interessata alle opere dell'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una pista forestale da parte della sig.ra Bordiga Fiormaria;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 aprile 1996

Il segretario: MIGLIO

96A5877

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Esine per la parte interessata la realizzazione dell'abbeveratoio dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un abbeveratoio a servizio della malga «Pozza di Scandolaro» da parte dell'azienda regionale delle foreste. (Deliberazione n. VI/13684).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 15 marzo 1996 è pervenuta l'istanza del comune per la realizzazione di un abbeveratoio a servizio della malga «Pozza Scandolaro»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Esine (Brescia), mappale n. 3475, foglio n. 27, per la parte interessata la realizzazione dell'abbeveratoio dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un abbeveratoio a servizio della malga «Pozza di Scandolaro»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 maggio 1996

Il segretario: MIGLIO

96A5882

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bovegno dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un tratto di acquedotto e un muro di contenimento da parte del sig. Valentini Demetrio. (Deliberazione n. VI/13686).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 25 marzo 1996 è pervenuta l'istanza del sig. Valentini Demetrio per la realizzazione di un tratto di acquedotto e un muro di contenimento;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bovegno (Brescia), mappali numeri 227, 91, 92, foglio n. 6, mappale n. 40, foglio n. 3, dell'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un tratto di acquedotto e un muro di contenimento da parte del sig. Valentini Demetrio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 maggio 1996

Il segretario: MIGLIO

96A5881

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Concesio dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione di una strada e la realizzazione di una pista forestale in località Faito Colma da parte della sig.ra Borella Rina. (Deliberazione n. VI/13687).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse

ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 9 aprile 1996 è pervenuta l'istanza della sig.ra Borella Rina per la sistemazione di una strada e la realizzazione di una pista forestale in località Faito Colma;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Concesio (Brescia), mappali numeri 42, 43, 49, foglio n. 9, dell'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione di una strada e la realizzazione di una pista forestale in località Faito Colina da parte della sig.ra Borella Rina;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 maggio 1996

Il segretario: MIGLIO

96A5880

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Vizzolo Predabissi dall'ambito territoriale n. 9 Milano sud-est individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un nuovo edificio da adibirsi a biblioteca, auditorium e centro culturale da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/13688).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88; anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 6 novembre 1995 è pervenuta l'istanza del comune di Vizzolo Predabissi (Milano) per la realizzazione di un nuovo edificio da adibirsi a biblioteca, auditorium e centro sociale;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 9, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Vizzolo Predabissi (Milano), mappale n. 64, foglio n. 2, dell'ambito territoriale n. 9 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un nuovo edificio da adibirsi a biblioteca, auditorium e centro sociale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 9, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 maggio 1996

Il segretario: MIGLIO

96A5879

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1996), **coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1996, n. 427** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 193 del 19 agosto 1996), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate e di polizia».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 giugno 1995, n. 268, 1° settembre 1995, n. 368, 30 ottobre 1995, n. 453, 29 dicembre 1995, n. 564, 28 febbraio 1996, n. 92, e 29 aprile 1996, n. 229». I DD.LL. n. 268/1995, n. 368/1995, n. 453/1995, n. 564/1995, n. 92/1996 e n. 229/1996, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 205 del 2 settembre 1995, n. 256 del 2 novembre 1995, n. 1 del 2 gennaio 1996, n. 50, del 29 febbraio 1996, n. 100 del 30 aprile 1996 e n. 152 del 1° luglio 1996.

Art. 01.

1. *Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, come modificate dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio*

1994, n. 290, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 443, sono ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre 1996.

2. *Le disposizioni previste per l'avanzamento al grado superiore dal quarto comma dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dal 31 dicembre 1995 sono estese ai tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare*

Riferimenti normativi

— I comm. 2 e 3 dell'art 1 della legge n 404/1990 (Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza), come modificati con il D L n 290/1994 (Proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonché norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia), hanno prorogato fino al 31 dicembre 1994 il termine di validità delle tabelle allegate alla legge 20 dicembre 1980, n 574 (riguardante lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza)

— Si riporta il testo integrale dell'art 6 della citata legge n 574/1980

«Art 6. — Nel periodo transitorio dal 1980 al 1985, il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dei capitani del ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, è fissato in tante unità pari alla somma dei capitani idonei e non iscritti in quadro e dei capitani mai valutati con anzianità di servizio permanente pari o superiore a 15 anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono determinate in modo da comprendervi oltre ai capitani idonei e non iscritti in quadro anche i capitani mai valutati con anzianità di servizio permanente effettivo pari o superiore a 15 anni dalla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni medesimi

Nel periodo transitorio dal 1980 al 1985, i maggiori con anzianità di servizio permanente effettivo pari o superiore a 19 anni o, se più favorevole, con anzianità di grado pari o superiore a 4 anni, sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento delle predette anzianità, ma comunque non inferiore al 1° gennaio 1980

Ai fini del computo delle anzianità di servizio o di grado di cui ai precedenti commi, si applica la norma di cui al secondo comma del precedente art 4

Le promozioni da effettuare ai sensi del presente articolo sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle leggi vigenti Le eventuali eccedenze che si determineranno in applicazione delle norme di cui al presente articolo saranno assorbite con le vacanze che si avranno per cause diverse da quelle di cui alla lettera *a)* dell'art 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni

Per l'avanzamento al grado di colonnello del ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, negli anni compresi nel periodo 1980-1985, sono attribuite 100 promozioni all'anno fermo restando il numero massimo dei colonnelli stabiliti per l Esercito dall'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n 804 I tenenti colonnelli da valutare per la prima volta per la promozione al grado superiore in ciascuno degli anni predetti sono quelli aventi le seguenti anzianità assolute di grado nel ruolo normale unico· 1980, 31 dicembre 1973, 1981, 31 dicembre 1974, 1982, 31 dicembre 1975, 1983, 31 dicembre 1976, 1984, 31 dicembre 1977, 1985, 1° gennaio 1978

Nel periodo transitorio dal 1981 al 1985, il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dei capitani dei ruoli dei corpi logistici dell'Esercito, escluso il corpo tecnico per il quale si applicano le norme indicate nel successivo titolo II, è aumentato, rispetto a quanto stabilito dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, di tante unità pari alla somma dei capitani idonei e non iscritti in quadro e dei capitani mai valutati con anzianità di servizio permanente pari o superiore a 15 anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti. Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono aumentate rispetto a quanto stabilito dalle leggi in vigore di tante unità quanti sono i capitani mai valutati con anzianità di servizio permanente effettivo pari o superiore a 15 alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti.

Negli anni dal 1981 al 1985, qualora nei ruoli dei corpi logistici di cui al precedente comma siano presenti in ruolo maggiori con anzianità di servizio permanente effettivo pari o superiore a 19 anni o, se più favorevole, con anzianità di grado pari o superiore a 4 anni, questi sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento delle predette anzianità, ma comunque non anteriore al 1° gennaio 1981.

Per gli ufficiali dei corpi logistici dell'Esercito, escluso il corpo tecnico, si applicano inoltre dal 1981, le norme di cui ai precedenti terzo e quarto comma»

Art. 02.

1. *L'articolo 4 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, è sostituito dal seguente·*

«Art. 4. — 1. Le aliquote di valutazione vengono fissate in:

a) cinque unità annue per generale di brigata, fino al 1999;

b) tredici unità annue per colonnello del ruolo normale, fino al 1999;

c) trenta unità annue per tenente colonnello del ruolo normale per l'anno 1996 e fino al 2005;

d) ottantacinque unità per capitano del ruolo normale, nell'anno 1995, ed ottantatre unità annue per capitano del ruolo normale dal 1996 al 2000.

2. Le promozioni dal grado di capitano a quello di maggiore del ruolo normale vengono fissate in.

a) settantacinque unità per l'anno 1995;

b) settantatre unità annue dal 1996 al 2000;

c) ottantacinque per cento dei capitani inclusi nell'aliquota di valutazione dell'anno di riferimento, dal 2001 al 2005.

3. Sino al 1997 incluso, i maggiori in servizio permanente effettivo dei carabinieri con anzianità di grado pari o superiore a quattro anni sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento della predetta anzianità. Dal 1998 la promozione dei maggiori a tenente colonnello avviene con le stesse modalità, ma l'anzianità richiesta è di cinque anni».

2. Le tabelle 1 e 3 allegate al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sono, rispettivamente, sostituite dalle tabelle 1 e 3 allegate al presente decreto.

3. Qualora il numero delle domande presentate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, in alcuni gradi sia risultato inferiore al numero dei posti previsti, le vacanze determinatesi sono devolute in aumento agli altri gradi, nel limite dei posti complessivamente previsti per ciascuna specialità.

Riferimenti normativi.

— Il D.Lgs. 24 marzo 1993, n. 117, reca norme sull'istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° giugno 1995 ai tenenti colonnelli e gradi equivalenti delle Forze armate è attribuito, in sostituzione del trattamento stipendiale del livello VIII-*bis* di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, il trattamento stipendiale corrispondente al IX livello retributivo nella misura annua lorda di L. 18.071.000. Tale beneficio non è cumulabile con quello di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *a)*, della citata legge n. 231 del 1990.

Riferimenti normativi

— Si trascrive l'art. 5, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231 (Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare):

«3. A decorrere dal 1° settembre 1990, quale ulteriore omogeneizzazione stipendiale con le Forze militari di polizia:

a) ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 15 anni dalla nomina a tenente, è attribuito lo stipendio spettante al colonnello con relative modalità di determinazione e progressione economica;

b) ai colonnelli e gradi corrispondenti che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 25 anni dalla nomina a tenente, è attribuito lo stipendio spettante al generale di brigata con relative modalità di determinazione e progressione economica. Tale beneficio, quando entra nel computo della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, esclude quello previsto all'art. 32, comma 9, della legge 19 maggio 1986, n. 224».

Art. 2.

1. In attesa del riordino degli inquadramenti retributivi del personale direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia, in conseguenza degli inquadramenti stipendiali operati nei riguardi del personale non direttivo e non dirigente delle stesse amministrazioni dai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 196, n. 197, n. 198, n. 199, n. 200 e n. 201, ai vice commissari, ai commissari ed ai commissari capo della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonché agli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare di grado corrispondente ed al personale rispettivamente equiparato, è attribuita una autonoma maggiorazione stipendiale, comprensiva degli scatti gerarchici attribuiti, nei seguenti importi mensili lordi:

a) a decorrere dal 1° settembre 1995 ai vice commissari ed ai tenenti lire 80.000, ai commissari ed ai capitani lire 140.000, ai commissari capo ed ai maggiori lire 30.000;

b) a decorrere dal 1° dicembre 1995 ai vice commissari ed ai tenenti lire 90.000, ai commissari ed ai capitani lire 150.000, ai commissari capo ed ai maggiori lire 32.000.

2. In attesa della riformulazione delle indennità di impiego operativo di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, in analogia a quanto operato per il personale non dirigente delle Forze armate dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, agli ufficiali nel grado di colonnello e generale, e gradi equivalenti, delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è corrisposto, dal 1° dicembre 1995, in aggiunta alle indennità operative di cui alla predetta legge, un assegno provvisorio nei seguenti importi mensili lordi:

a) generale di c.a. e di div., lire 190.000;

b) generale di brigata, lire 170.000;

c) colonnello con 25 o più anni di servizio, lire 150.000;

d) colonnello, lire 130.000.

3. L'autonoma maggiorazione e l'assegno di cui ai commi 1 e 2 saranno corrisposti sino al 31 dicembre 1996, compresa la tredicesima mensilità. L'autonoma maggiorazione di cui al comma 1 ha effetto sul trattamento di quiescenza, sull'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto. L'assegno provvisorio di cui al comma 2 è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

Riferimenti normativi:

— Si riportano, di seguito, i titoli dei decreti legislativi richiamati:

Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196: Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate.

Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197: Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato.

Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198: Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri.

Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199: Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza.

Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200: Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria.

Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201: Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato.

— La legge 23 marzo 1983, n. 78, concerne: «Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare».

— Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394, concerne. «Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica)».

– Si trascrive il testo dell'art. 82 del D.P.R. n. 3/1957:

«Art. 82 *(Assegno alimentare)*. All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia».

Art. 3.

1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, concernenti: trattamento economico di trasferimento, orario di lavoro e di servizio, festività, congedi o licenze ordinari e straordinari, aspettative, permessi brevi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, copertura assicurativa, diritto allo studio, elevazione e aggiornamento culturale, formazione e aggiornamento, gruppi sportivi, diritti sindacali, tutela legale, si applicano a tutto il personale nei ruoli delle Forze di polizia rispettivamente interessate.

2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, concernenti: trattamento economico di trasferimento, orario di lavoro, festività, licenze ordinarie e straordinarie, aspettativa, permessi brevi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, copertura assicurativa, diritto allo studio, elevazione e aggiornamento culturale, gruppi sportivi, tutela legale, si applicano al personale militare nel grado di colonnello e generale e gradi corrispondenti dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica.

3. Ai dirigenti civili e militari di cui ai commi 1 e 2, rispettivamente interessati, si applicano inoltre, qualora più favorevoli, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica ivi richiamati concernenti il trattamento di missione.

Riferimenti normativi

- Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, concerne: «Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)».

-- Per l'argomento del D.P.R. n. 394/1995 si veda nelle note all'art 2.

Art. 4.

1. L'indennità pensionabile spettante ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia ed al personale equiparato e incrementata, con le stesse modalità e decorrenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, delle somme sottoindicate:

a) di lire 37.400 mensili lorde con la contestuale soppressione del supplemento giornaliero dell'indennità di istituto previsto dall'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) degli importi mensili lordi così determinati:

Primo dirigente e colonnello . . .	L. 242.000
Primo dirigente e colonnello (+2)	» 256.000
Dirigente superiore e generale di brigata	» 314.000
Dirigente generale e generale di divisione.	» 356.000
Prefetto di 1ª classe e generale di corpo d'armata.	» 419.000

2. Ai colonnelli ed ai generali e gradi corrispondenti delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è attribuito, con le stesse modalità e decorrenze previste per gli altri ufficiali delle Forze armate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, un assegno pensionabile mensile lordo di importo pari a quello di cui al comma 1, lettera *b)*. Il predetto assegno pensionabile è corrisposto anche sulla tredicesima mensilità ed è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano anche al personale di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, nei riguardi del personale cui è attribuito lo stipendio spettante al colonnello od al generale di brigata.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano al personale delle capitanerie di porto nel grado di capitano di vascello, contrammiraglio ed ammiraglio, ed al personale in servizio presso gli stabilimenti militari di pena, nel grado di colonnello o generale, di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

5. Per l'attribuzione dell'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a «nella media».

Riferimenti normativi

Per l'argomento del D.P.R. n. 395/1995 si veda nelle note all'art. 3.

La legge 28 aprile 1975, n. 135, riguarda: «Aumento delle misure della indennità mensile per il servizio di istituto alle Forze di polizia e attribuzione di un supplemento giornaliero della stessa indennità per il personale dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia e per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato».

Per l'argomento del D.P.R. n. 394/1995 si veda nelle note all'art. 2

Per il contenuto dell'art 5, comma 3, della legge n. 231/1990 e per l'argomento della legge si veda nella nota all'art. 1.

Si trascrive l'art 2, comma 2 *bis*, del D L. n. 379/1987 (Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato): «2-*bis*. Con

decorrenza 1° dicembre 1987, al personale militare delle capitanerie di porto e al personale militare destinato presso gli stabilimenti militari di pena di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 10 agosto 1981, n. 475, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva, compete l'indennità pensionabile prevista dal terzo comma dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nella misura del 25 per cento. La citata indennità è cumulabile con le altre indennità previste dal presente decreto e dalla legge 23 marzo 1983, n. 78».

— Si trascrive l'art. 5, comma 1, della legge n. 231/1990 (per l'argomento della legge si veda nella nota all'art. 1):

«1. Agli ufficiali dei seguenti gradi, cha abbiano prestato 15 o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente, le misure dell'assegno di parziale omogeneizzazione di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 739, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, sono rideterminate, dal 1° gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi:

	15 anni di servizio	25 anni di servizio
a) capitano	2.100.000	4.500.000;
b) maggiore	2.800.000	4.500.000;
c) tenente colonnello	3.200.000	4.500.000;
d) colonnello	—	4.500.000».

Art. 4-*bis*.

1. *Le disposizioni sullo stato e l'avanzamento, ivi comprese quelle che consentono la facoltà di partecipare ai concorsi per l'accesso al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, per i volontari di truppa in ferma breve, si applicano ai militari in ferma di leva prolungata da arruolare a partire dal 1° settembre 1995, ai sensi degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.*

2. *In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai volontari che abbiano prestato servizio senza demerito, per almeno tre anni, nelle Forze armate è consentito l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare, della Polizia di Stato, del Corpo militare della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo dei vigili del fuoco, nonché del Corpo di polizia penitenziaria secondo le percentuali di cui all'articolo 3, comma 65, della citata legge n. 537 del 1993, sempreché in possesso dei requisiti richiesti ed accertati dalle singole Forze di polizia e Corpi interessati, secondo le rispettive procedure di assunzione. Per il Corpo di polizia penitenziaria, oltre a quanto previsto da norme speciali, si applica la percentuale del 50 per cento.*

3. *La lettera* b) *del comma 1 dell'articolo 23 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è abrogata con decorrenza dal 1° settembre 1995.*

Riferimenti normativi:

— Per l'argomento del D.Lgs. n. 196/1995, si veda nella nota all'art. 2.

— Si trascrive il testo degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata):

«Art. 5 *(Ferma di leva prolungata).* — 1. I militari ed i graduati in servizio di leva possono essere ammessi, a domanda, alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, in relazione alle esigenze numeriche delle Forze armate fissate annualmente nella legge di bilancio, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 34 e 35, stabilite nel manifesto di chiamata alle armi e nel precetto per la presentazione all'esame personale presso il Consiglio di leva.

2. I militari ammessi alla ferma di leva prolungata sono inclusi nei corsi di qualificazione e di specializzazione effettuati dall'Amministrazione della difesa.

3. Per l'assegnazione ai suddetti corsi sono prese in considerazione, oltre alle richieste degli interessati, anche le qualificazioni e le specializzazioni possedute, nonché i risultati degli esami fisio-psico-attitudinali effettuati in sede di visita di leva.

4. I giovani ammessi alla ferma di leva prolungata possono rassegnare le dimissioni, senza ulteriori obblighi, entro i primi trenta giorni di durata del corso».

«Art. 35 *(Arruolamenti).* — 1. Il Ministro della difesa ha facoltà di indire bandi per la commutazione, a domanda, della ferma di leva in ferma prolungata biennale o triennale, per i militari che non abbiano superato il ventiduesimo anno di età.

2. Il Ministro della difesa ha, inoltre, facoltà, qualora il numero dei richiedenti la commutazione di leva risulti insufficiente a soddisfare le esigenze organiche, di indire arruolamenti riservati ai giovani che non abbiano ancora assolto l'obbligo di leva ed abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il ventiduesimo.

3. I militari in ferma prolungata biennale o triennale sono assegnati, tenuto conto per quanto possibile delle loro aspirazioni, alle categorie, alle specializzazioni, alle specialità ed agli incarichi di impiego indicati nei bandi di arruolamento in base alle esigenze di ciascuna Forza armata.

4. Il periodo trascorso in ferma prolungata biennale o triennale è valido agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva.

5. Per il proscioglimento della ferma volontaria contratta si applicano le specifiche norme di cui al titolo III della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modifiche, nonché quelle previste dalla legge 10 maggio 1983, n. 212, per gli allievi sottufficiali.

6. Gli allievi delle accademie, delle scuole formative degli ufficiali e delle scuole allievi ufficiali, che abbiano seguito da arruolati i rispettivi corsi per almeno 24 mesi, sono esonerati dal compiere il servizio militare di leva».

— L'art. 3, comma 65, della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) recita: «65. Il Governo emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare ferme di tre o cinque anni ed incentivare il reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, riservando ai volontari congedati senza demerito l'accesso alle carriere iniziali nella Difesa, nei Corpi armati e nel Corpo militare della Croce rossa. Nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza e nel Corpo forestale dello Stato, l'accesso alle carriere iniziali è assicurato in misura non superiore al 60 per cento dei posti disponibili. Nella Polizia di Stato e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco la predetta misura è ridotta al 35 per cento. La riserva di cui all'art. 19 della predetta legge n. 958 del 1986 è elevata per tutte le categorie al 20 per cento. I regolamenti attuativi sono sottoposti al parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

— L'art. 23, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 958/1986 (per l'argomento della legge si veda nella nota all'art. 4-*bis*) riguardava il conseguimento per i militari in servizio di leva del grado di caporal maggiore, sottocapo, primo aviere.

Art. 5.

1. *L'onere derivante dal presente decreto è valutato in lire 10.545 milioni per l'anno 1995, in lire 54.099 milioni per l'anno 1996 ed in lire 21.730 milioni a decorrere*

dall'anno 1997. Al predetto onere, per l'anno 1995, si provvede, a carico dei capitoli degli stati di previsione dei seguenti Ministeri per l'anno 1995:

Ministero delle finanze:

Cap. 3001 per lire 495,4 milioni;

Cap. 3014 per lire 162,4 milioni;

Cap. 3015 per lire 124,1 milioni.

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. 1995 per lire 48,282 milioni;

Cap. 1996 per lire 17,507 milioni;

Cap. 1997 per lire 12,095 milioni;

Cap. 1998 per lire 9,095 milioni;

Cap. 1999 per lire 3,291 milioni;

Cap. 2000 per lire 2,330 milioni.

Ministero dell'interno:

Cap. 1013 per lire 191,0 milioni;

Cap. 1014 per lire 94,0 milioni;

Cap. 1015 per lire 99,0 milioni;

Cap. 2501 per lire 540,0 milioni;

Cap. 2502 per lire 267,0 milioni;

Cap. 2503 per lire 278,0 milioni.

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali:

Cap. 3999 per lire 66,486 milioni;

Cap. 4000 per lire 12,562 milioni;

Cap. 4002 per lire 14,952 milioni.

Ministero della difesa:

Cap. 1375 per lire 7.756,363 milioni;

Cap. 1376 per lire 166,591 milioni;

Cap. 1377 per lire 174,111 milioni;

Cap. 1386 per lire 10,435 milioni.

2. *Agli oneri relativi agli anni 1996, 1997 e 1998 si provvede: quanto a lire 28.750,5 milioni per il 1996 mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, per lire 22.803,5 milioni; al capitolo 4505 del medesimo stato di previsione per lire 1.491,0 milioni; al capitolo 2586 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per lire 2.596,0 milioni; al capitolo 3135 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per lire 1.490,0 milioni; al capitolo 2083 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, per lire 166,0 milioni e al capitolo 4047 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per lire 204,0 milioni; quanto a lire 14.833,3 milioni a decorrere dall'anno 1997 con l'utilizzo delle proiezioni dello stanziamento del capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa; quanto a lire 25.348,5 milioni per il 1996 e a lire 6.896,7 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando, per lire 21.665,1 milioni nell'anno 1996 e lire 6.896,7 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e per lire 3.683,4 milioni per l'anno 1996 l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.*

3. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Art. 5-*bis*.

1. *Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 279, è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Per gli appartenenti alle Forze armate, graduati e di truppa, in servizio presso gli uffici aventi sede nella regione Valle d'Aosta, si intende applicato, per l'erogazione dell'indennità di seconda lingua, lo stesso criterio di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287».

2. *All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 60 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1406 dello stato di previsione del Ministero della difesa.*

3. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Riferimenti normativi.

— La legge n. 279/1991 riguarda: «Indennità di bilinguismo per il personale non assoggettato alla contrattazione del pubblico impiego in servizio presso uffici operanti nella regione Valle d'Aosta».

— L'art. 3 del D.P.C.M. n. 287/1988 (Norme per la corresponsione dell'indennità di bilinguismo al personale dei comparti del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta) è il seguente:

«Art. 3. — 1. Ai dipendenti indicati nell'art. 1, che abbiano sostenuto con esito favorevole l'accertamento della conoscenza della lingua francese, viene attribuita l'indennità speciale di seconda lingua cumulabile con tutte le altre indennità nelle seguenti misure mensili lorde per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1986 ed il 4 settembre 1986:

1ª fascia: personale inquadrato al 7° livello retributivo e superiori: L. 210.405;

2ª fascia: personale inquadrato al 5° e 6° livello retributivo L. 175.338;

3ª fascia: personale inquadrato al 4° e 3° livello retributivo L. 140.270;

4ª fascia: personale inquadrato al 2° e 1° livello retributivo L. 126.243.

A decorrere dal 5 settembre 1986 l'indennità viene corrisposta nei seguenti importi mensili lordi:

1ª fascia: L. 241.965;

2ª fascia: L. 201.638;

3ª fascia: L. 161.310;

4ª fascia: L. 145.179.

2. Detta indennità, da corrispondersi mensilmente, non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e non viene corrisposta durante i periodi di destinazione, anche temporanea, in sedi od uffici non ubicati nel territorio della regione Valle d'Aosta.

3. L'indennità speciale di bilinguismo è rivalutata ogni due anni in misura proporzionale alle variazioni dell'indice del costo della vita verificatesi nel biennio precedente con decreto del Ministro del tesoro, secondo le modalità previste dall'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 454».

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA 1
(prevista dall'articolo 02, comma 2)

RUOLO NORMALE ARMA DEI CARABINIERI

Grado	*Organico del grado*	*Numero massimo della consistenza nel grado*	*Forma di avanzamento al grado superiore*	*Anni di anzianità minima di grado richiesti per la:*		*Periodi minimi di comando richiesti ai fini della valutazione*	*Promozione a scelta al grado superiore*
				Valutazione a scelta	*Promozione ad anzianità*		
1	2	3	4	5	6	7	8
Generale di divisione	*10*	*11* (a)	—	—	—	—	—
Generale di brigata	*27*	*31*	*scelta*	*3*	—	*1 anno di comando di brigata, regione carabinieri o incarico equipollente*	*3 o 2* (b)
Colonnello	*120*	*148*	*scelta*	*4*	—	—	*7*
Tenente colonnello	*436*	—	*scelta*	*8*	—	*2 anni di comando provinciale, di gruppo o incarico equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore*	*18* (c)
Maggiore	*245*	—	*anzianità*	—	*5* (d)	—	—
Capitano	*491*	—	*scelta* *anzianità*	*8* —	— —	*3 anni di comando di compagnia territoriale o incarico equipollente anche se svolto in tutto o in parte nel grado di tenente* (e)	*38* (f)
Tenente	*302*	—	*anzianità*	—	*4* (g)	—	
Sottotenente		—	*anzianità*	—	—	*Superare il corso di applicazione* (g)	

(a) *A decorrere dal 1993.*
(b) *N. 3 promozioni nel 1993 e successivi quadrienni.*
(c) *Per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998 le promozioni sono aumentate di 2 unità, come previsto dal decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284.*
(d) *A decorrere dal 1998.*
(e) *A decorrere dal 31 ottobre 1998 (aliquota di valutazione per l'anno 1999).*
(f) *A decorrere dal 2006.*
(g) *A decorrere dal 1996.*
(h) *Salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'ultimo comma dell'art. 65 della legge n. 1137/1955 (Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica): «Tuttavia, se il sottotenente sia stato dichiarato idoneo in attitudine militare, le autorità gerarchiche possono proporre al Ministro che egli sia conservato nella posizione di servizio permanente effettivo. Ove la proposta sia accolta, l'ufficiale è valutato per l'avanzamento dopo che abbia compiuto tre anni di permanenza nel grado, e se idoneo, promosso con anzianità corrispondente alla data di compimento del detto periodo di permanenza. Al sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento si applicano le disposizioni del quarto comma dell'art. 64».

TABELLA 3
(prevista dall'articolo 02, comma 2)

RUOLO SPECIALE ARMA DEI CARABINIERI

Grado	Organico del grado	Numero massimo della consistenza nel grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per la:		Periodi minimi di comando richiesti ai fini della valutazione	Promozione a scelta al grado superiore
				Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità		
1	2	3	4	5	6	7	8
Colonnello	15	20 (a)	—	—	—	—	—
Ten. colonnello	313	—	scelta	8	—	—	5 o 6 (b)
Maggiore	235	—	anzianità	—	6	—	—
Capitano	432	—	scelta anzianità	10 —	— —	2 anni di comando di compagnia territoriale o incarico equipollente anche se svolto in tutto o in parte nel grado di tenente	29
Tenente	320	—	anzianità	—	6	—	—
Sottotenente		—	anzianità	—	2		—

NOTE:

(a) *Il numero massimo complessivo è portato in aumento a quelli previsti per il grado di colonnello rispettivamente, per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974 e successive modificazioni, per gli ufficiali dell'Esercito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.*

(b) *Ciclo biennale: n. 6 promozioni negli anni pari.*

Riferimenti normativi:

— L'art. 3 della legge n. 804/1973 (concernente norme sull'ordinamento, lo stato e l'avanzamento dei gradi militari cosiddetti «dirigenziali») fissa il numero massimo dei generali e dei colonnelli in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia dello Stato. La ripartizione di tali contingenti nei ruoli di ciascuna Forza armata è stata effettuata con successivo D.P.R. 11 luglio 1974.

96A5744

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Approvazione del nuovo statuto della fondazione «Città del libro», in Pontremoli

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 1996, vistato dalla ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 1996 al n. 871, è stato approvato il nuovo testo di statuto della fondazione «Città del libro», con sede in Pontremoli.

96A5845

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 16 luglio 1996, n. 374, recante: «Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca»

Il decreto-legge 16 luglio 1996, n. 374, recante: «Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 166 del 17 luglio 1996.

96A5894

Mancata conversione del decreto-legge 16 luglio 1996, n. 375, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

Il decreto-legge 16 luglio 1996, n. 375, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 166 del 17 luglio 1996.

96A5895

Mancata conversione del decreto-legge 16 luglio 1996, n. 376, recante: «Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea».

Il decreto-legge 16 luglio 1996, n. 376, recante: «Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 166 del 17 luglio 1996.

96A5896

Mancata conversione del decreto-legge 16 luglio 1996, n. 377, recante: «Disposizioni urgenti in materia di farmaci e di sanità».

Il decreto-legge 16 luglio 1996, n 377, recante: «Disposizioni urgenti in materia di farmaci e di sanità» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 166 del 17 luglio 1996

96A5897

Mancata conversione del decreto-legge 16 luglio 1996, n. 378, recante: «Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione della modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria».

Il decreto-legge 16 luglio 1996, n. 378, recante: «Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione della modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 166 del 17 luglio 1996

96A5898

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n 193.

Cambi del giorno 13 settembre 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1527,74
ECU	1912,27
Marco tedesco	1010,75
Franco francese	296,02
Lira sterlina	2375,64
Fiorino olandese	901,91
Franco belga	49,092
Peseta spagnola	11,979
Corona danese	262,25
Lira irlandese	2457,62
Dracma greca	6,342
Escudo portoghese	9,882
Dollaro canadese	1113,27
Yen giapponese	13,841
Franco svizzero	1234,54
Scellino austriaco	143,64
Corona norvegese	235,74
Corona svedese	228,60
Marco finlandese	334,44
Dollaro australiano	1216,08

96A5978

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università della Basilicata, in Potenza ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Potenza n. 83 del 25 marzo 1996 l'Università degli studi della Basilicata, con sede in Potenza, è stata autorizzata ad accettare da parte della Lasmo Italia sud S.p.a. la donazione della somma di L. 20 000.000 in favore del centro di geodinamica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali quale riconoscimento per la proficua collaborazione dimostrata nel campo della ricerca petrolifera.

96A5846

Autorizzazione all'Università di Macerata ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Macerata n. 1754 del 25 marzo 1996 l'Università degli studi di Macerata è stata autorizzata ad accettare da parte della consociazione locale del P.R.I. la donazione consistente nella raccolta degli scritti editi ed inediti di Giuseppe Mazzini nell'edizione nazionale del 1921, affidandone la custodia all'istituto di storia medioevale e moderna del valore complessivo di L. 800.000.

96A5850

Autorizzazione all'Università di Brescia ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Brescia n. 623 del 5 febbraio 1996 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana ricerca sul cancro, la donazione della somma di L. 35 000 000.

Con decreto del prefetto di Brescia n. 624 del 5 febbraio 1996 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Bellco S p.a la donazione consistente in dodici abbonamenti a riviste, per lo più estere.

Con decreto del prefetto di Brescia n. 621 del 5 febbraio 1996 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della camera di commercio di Brescia la donazione della somma di L. 1.498.000.

Con decreto del prefetto di Brescia n. 622 del 5 febbraio 1996 l'Università degli Studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della Banca S. Paolo di Brescia la donazione della somma di L. 4 000 000.

Con decreto del prefetto di Brescia n. 625 del 5 febbraio 1996 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Merck Sharp & Dohme S.p a. la donazione della somma di L. 5 000 000.

Con decreto del prefetto di Brescia n 626 del 5 febbraio 1996 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Glaxo farmaceutici la donazione di un software «Clinarc Asma».

Con decreto del prefetto di Brescia n. 619 del 5 febbraio 1996 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Eulo la donazione della somma di L. 5.000.000.

96A5847

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 10316 del 27 febbraio 1996 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 1.100.000 disposta da un anonimo, da destinare alla clinica oculistica, quale contributo alle spese di partecipazione a congressi e per pubblicazioni scientifiche di medici universitari.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 10222 del 27 febbraio 1996 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte della Mobil New Exploration and Producing Ventures di Dallas (Texas), la donazione della somma di $ 3.000, pari a circa L. 4.755 000, da destinare al dipartimento di scienze geologiche e paleontologiche finalizzate alle ricerche svolte nelle aree del Salento e del Gargano.

Con decreto del prefetto di Ferrara n 10223 del 19 febbraio 1996 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte della regione Emilia-Romagna, la donazione della somma di L. 3.000.000 per le spese sostenute per l'organizzazione dell'ottavo simposio europeo sugli inibitori della corrosione.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 10239 del 20 febbraio 1996 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte della Fondazione Cassa di risparmio di Ferrara, la donazione della somma di L. 20 000.000, da destinare all'istituto di malattie infettive e dell'apparato respiratorio.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 10224 del 20 febbraio 1996 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte della Heraeus S p.a. di Cavriago Brianza (Milano), la donazione di un incubatore a CO" tipo BB6220 con antine, del valore di circa L. 17 000 000+Iva, da destinare alla cattedra di endocrinologia dell'istituto di medicina interna I.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 10390 del 19 febbraio 1996 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte dell'AVIS provinciale di Ferrara, la donazione della somma di L 10 000 000, da destinare al dipartimento di biochimica e biologia molecolare per il finanziamento della ricerca in campo ematologico, con particolare riguardo alle patologie della coagulazione.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 10221 del 20 febbraio 1996 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione studio tumori e malattie polmonari di Padova, la donazione di un Gasthmatic del valore di circa L 11.900 000 costituito da una unità computer completa di monitor e tastiera ed una unità per il monitoraggio transcutaneo, da destinare all'istituto di malattie infettive e dell'apparato respiratorio.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 10315 del 19 febbraio 1996 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Emilkon oftalmica S r l. di Bologna, la donazione di un autorefrattometro Nidek AR1000 del valore commerciale di lire 7.000 000, da destinare alla clinica oculistica.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 17151 del 22 gennaio 1996 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano, la donazione consistente nella somma di L. 90.000.000 per il progetto di ricerca «Struttura di geni tumore-associati: espressione genica e sua modulazione», da destinare al dipartimento di biochimica e biologia molecolare.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 17821 del 22 gennaio 1996 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte della Glaxo S p.a di Verona la donazione di una copia del software «Clinarc Asma», del valore complessivo di L. 4.000.000, da destinare all'istituto di malattie infettive e dell'apparato respiratorio.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 17822 del 22 gennaio 1996 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte della Siemens S p a. di Milano la donazione di una sonda lineare 7,5 5Mhz, del valore di circa L. 7.000.000, da destinare all'istituto di radiologia

96A5848

Autorizzazione all'Università di Bari ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Bari n. 6399 del 14 ottobre 1985 l'Università degli studi di Bari è stata autorizzata ad accettare da parte della prof.ssa Greco Manghisi Letizia, la donazione di un fondo rustico del valore di L. 70.000.000, sito in Monopoli, da destinare alla costruzione di un centro di cultura.

Con decreto del prefetto di Bari n. 195 del 12 luglio 1995 l'Università degli studi di Bari è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana contro la leucemia la donazione consistente in apparecchiature scientifiche e arredi del valore complessivo di lire 78 milioni, da destinare alla cattedra di ematologia.

Con decreto del prefetto di Bari n. 46 del 12 luglio 1995 l'Università degli studi di Bari è stata autorizzata ad accettare da parte della Impresa costruzioni generali la donazione consistente in arredi per due aule da duecentocinquanta posti del valore di L. 188 900.000, da destinare alla facoltà di lingue e letterature straniere.

96A5849

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto provvedimento A.I.C./UAC n. 9/1996 del 29 luglio 1996

Variazioni di A.I.C. - Specialità medicinale ONCOSCINT CR 103:

1) Estensione delle indicazioni (recidiva di carcinoma ovarico);

2) Somministrazioni multiple e per sospetti carcinomi recidivanti;

3) Cambio di titolare A.I.C.

Sono autorizzate, con riferimento alla specialità medicinale Oncoscint CR 103, l'estensione delle indicazioni e la somministrazione ripetuta.

Sono approvati gli stampati aggiornati parte integrante del presente provvedimento.

E autorizzato il trasferimento di titolarità di A.I.C. da parte della Soc. Chiron B.V. alla C.I.S. Diagnostici S p a. - via Enrico Mattei, 1, Tronzano Vercellese (Vercelli).

Le confezioni devono essere poste in commercio con gli stampati riportanti la modifica di titolarità sopracitata.

Decorrenza di efficacia del presente decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto VAR/UAC N. 10/96 del 6 agosto 1996

Specialità medicinale VIDEX (Didanosina): estensione delle indicazioni.

È autorizzata, con riferimento alla specialità medicinale Videx, la seguente estensione dell'indicazione: trattamento dell'infezione da HIV quando sia richiesta la terapia antiretrovirale.

Sono approvati il foglietto illustrativo ed il riassunto delle caratteristiche del prodotto, parte integrante del presente decreto, riportanti la suddetta modifica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A5899

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano LENTURSIL (modifica di autorizzazione già concessa).

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. specialità medicinale n. 647

Società: Lifepharma S.r.l. - Viale F. Testi, 330 - 20100 Milano.

Specialità medicinale: LENTURSIL, 20 capsule 450 mg, n. di A I.C. 028708028.

Oggetto provvedimento di modifica: cambiamento di denominazione del medicinale.

È approvata la modifica di denominazione da LENTURSIL a LENTORSIL.

96A5851

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

1) settore: F08D «chirurgia toracica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la loro domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A5902

UNIVERSITÀ DI MODENA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Modena è vancate un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

«analisi matematica» (settore scientifico-disciplinare: A02A «analisi matematica»).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

96A5903

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, e dell'art 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questa Università sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori scientifico disciplinari sottoindicati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di medicina e chirurgia I

settore scientifico-disciplinare: E05A «biochimica» (un posto),

settore scientifico-disciplinare E13X «biologia applicata» (un posto)

Gli aspiranti al trasferimento, professori di prima fascia presso altro ateneo potranno presentare domanda solamente se hanno prestato tre anni di servizio oppure hanno iniziato il terzo anno di servizio presso la loro attuale sede.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento (solo per i candidati esterni), direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di prima fascia presso l'università di appartenenza.

96A5900

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI «GUIDO CARLI» DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima e seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà di economia e di giurisprudenza della Luiss Guido Carli - Libera università internazionale degli studi sociali Guido Carli di Roma, sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima e seconda fascia, per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento.

I FASCIA

Facoltà di economia

un posto per il settore scientifico-disciplinare, N07X «diritto del lavoro», per la disciplina «diritto del lavoro»

II FASCIA

Facoltà di giurisprudenza

un posto per il settore scientifico-disciplinare. N04X «diritto commerciale», per la disciplina «diritto commerciale comunitario».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A5901

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L.	385 000
- semestrale	L.	211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L.	72 500
- semestrale	L.	50 000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L.	216 000
- semestrale	L.	120 000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L.	72 000
- semestrale	L.	49 000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L.	215.500
- semestrale	L.	118 000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L.	742.000
- semestrale	L.	410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1 400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L	1 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola. per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189